

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 28 novembre 2014



PARTITA IVA

Sole 24 Ore	28/11/14	P. 6	«Più tutele per le partite Iva»	Giovanni Minoli	1
-------------	----------	------	---------------------------------	-----------------	---

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	28/11/14	P. 52	Casse, partita finale con il fisco	Giorgio Costa	2
-------------	----------	-------	------------------------------------	---------------	---

IVA

Italia Oggi	28/11/14	P. 24	Professionisti e p.a., rivalsa Iva	Franco Ricca	3
-------------	----------	-------	------------------------------------	--------------	---

EDILIZIA SCOLASTICA

Italia Oggi	28/11/14	P. 33	Scuole belle sì, ma serve anche metterle in sicurezza		4
-------------	----------	-------	---	--	---

FONDI EUROPEI

Italia Oggi	28/11/14	P. 40	Horizon 2020, fondi per i rifiuti	Roberto Lenzi	6
-------------	----------	-------	-----------------------------------	---------------	---

INFRASTRUTTURE

Italia Oggi	28/11/14	P. 27	Grandi infrastrutture Sbloccati 1,4 mld ?	Andrea Mascolini	7
-------------	----------	-------	---	------------------	---

GRANDI OPERE

Italia Oggi	28/11/14	P. 11	Sedici anni per fare la Nuvola di Fuksas, tuttora incompiuta: un passo da lumaca che umilia Tino Oldani l'Italia di fronte al mondo		8
-------------	----------	-------	--	--	---

SIDERURGIA

Sole 24 Ore	28/11/14	P. 17	Per il piano Ast di Terni la trattativa al fotofinish	Matteo Meneghello	10
-------------	----------	-------	---	-------------------	----

EUROPA E MERCATO

Financial Times	28/11/14	P. 7	Lower energy costs and a fall in the euro have given the region's chief executives a reason to be optimistic, and deal making is picking up. Can companies lead a return to growth?	Sarah Gordon	11
-----------------	----------	------	---	--------------	----

RUP

Guida Al Diritto	22/11/14	P. 78	Un orientamento troppo "morbido" che va oltre la norma	Antonino Masaracchia	14
------------------	----------	-------	--	-------------------------	----

AVVOCATI

Guida Al Diritto	29/11/14	P. 13	Contrario alla normativa considerare illecito disciplinare la richiesta dell'avvocato di compensi inferiori ai minimi		18
------------------	----------	-------	---	--	----

Guida Al Diritto	29/11/14	P. 23	Un dissidio insanabile sul funzionamento del mercato	Giuliano Fonderico	28
------------------	----------	-------	--	--------------------	----

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi	28/11/14	P. 32	Cassa commercialisti, trend in crescita	Simona D'Alessio	30
-------------	----------	-------	---	------------------	----

LEGGE DI STABILITÀ

Sole 24 Ore	28/11/14	P. 5	Per i fondi pensione ipotesi prelievo al 17% Regioni, patto flessibile	Marco Rogari	31
-------------	----------	------	--	--------------	----

Decreti attuativi
«Il primo entro fine anno per permettere
a chi assume di usare la decontribuzione»

«Più tutele per le partite Iva»

Poletti a Mix24: nella delega lavoro norme legittime, non temo ricorsi alla Corte Ue

di **Giovanni Minoli**

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro, il Jobs Act è passato alla Camera con 316 voti, lei è soddisfatto?

Sì, direi di sì. C'è stata una discussione importante. Peraltro io ribadisco una cosa che ho detto, e cioè che la legge che esce dopo la discussione al Senato e alla Camera è una legge che è stata migliorata in maniera significativa. Il Parlamento ha fatto un buon lavoro, non si è limitato a passare le carte o a mettere un voto alla fine ma ha veramente messo mano nel merito e ci consegna una buona legge.

E i decreti attuativi quando arriveranno?

A partire da fine dicembre noi proporremo il primo decreto che riguarda i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti perché vogliamo che da inizio d'anno possano essere usate le risorse che abbiamo

messo in legge di Stabilità per la decontribuzione per i primi tre anni dei nuovi assunti.

Tutele crescenti, ma quanto crescenti? Perché lo si dice ma non si è mai definito il quanto.

La proposta formale la faremo insieme, adesso non posso fare anticipazioni. Bisogna che proponiamo le cose in maniera organica: se cominciamo a dirle per pezzetti rischiamo di creare più confusione che utilità.

Ma intanto, trenta deputati del Pd hanno lasciato l'aula durante la votazione. È l'inizio di una scissione?

Io direi di no e spero di no. Anche perché si è fatto un'importante lavoro di miglioramento, di quelle norme, c'è stato un lavoro importante di tutti i parlamentari, anche del partito democratico. E tanti che avevano dei dubbi hanno poi trovato in quelle modifiche e in quelle motivazioni le ragioni per votare a favore, detto questo, evidentemente questi parlamentari...

Un po' di aria di tempesta si sente nel Pd eh?

La discussione c'è, mi pare evidente.

Susanna Camusso ha dichiarato che se il Jobs Act passerà al Senato senza modifiche la Cgil farà ricorso alla Corte di giustizia europea, lei lo teme?

Direi di no, perché se fossi convinto che quella norma è in contrasto con la Costituzione italiana, con le norme europee, con la carta di Ginevra, o con qualche altra regolamentazione che riguardi le regole che abbiamo in Italia e in Europa, non la proporrei al Parlamento. Quindi nel momento in cui queste norme le abbiamo proposte al Parlamento, siamo profondamente convinti che siano pienamente legittime e rispettino pienamente tutti i criteri, tutti i crismi che le norme, i patti, gli accordi da noi sottoscritti siano rispettati.

Parliamo delle Partite Iva, che sono tante, producono,

ma sono molto dimenticate. A che punto è questo provvedimento?

Noi stiamo lavorando su questo versante per fare due operazioni. Da una parte, connessa al lavoro che stiamo facendo di nuova regolazione, per cercare di limitare quel fenomeno sbagliato delle false partite Iva, che sono dei lavori dipendenti camuffati. Poi stiamo lavorando invece sul tema delle tutele per quelle che sono le vere partite Iva, anche cercando di introdurre qualche elemento di novità, che fa riferimento ad esempio a un tema molto pesante per le partite Iva, quello del mancato pagamento da parte dei clienti, perché c'è questo problema prima di tutto: se un cliente non ti paga, con i tempi lenti della giustizia in questo Paese, abbiamo un grande problema. Ecco, stiamo verificando la possibilità di avere un meccanismo di tutela su questo fronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


IN ONDA

RADIO 24
LA PASSIONE SI SENTE.

MIX 24

Dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 11

Il programma condotto da Giovanni Minoli con le interviste ai protagonisti dell'attualità, dell'economia, della società e della cultura. Ieri il faccia a faccia con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti che ha dato risposte sull'approvazione del Jobs act alla Camera, sul contratto a tutele crescenti, sul ricorso alla Corte di giustizia europea minacciato dalla Cgil e sul fenomeno delle partite Iva



Professionisti. A Bologna «Previdenza in Tour», l'incontro dell'Ente dei dottori commercialisti

Casse, partita finale con il fisco

Al Senato il compito di sciogliere il nodo del prelievo applicabile dal 2015

Giorgio Costa

BOLOGNA

Da un lato la speranza, fondata, che al Senato il fisco molli almeno in parte la presa, dall'altra la rabbia per essere usate come bancomat per coprire le voragini aperte dalla spesa pubblica; senza tener nel minimo conto che il denaro accumulato dalle Casse di previdenza è frutto solo dei contributi versati dai professionisti e gli eventuali attivi delle importanti azioni di risanamento compiute, in primis, dalla Cassa dei dottori commercialisti. La categoria dei commercialisti, inoltre, nonostante la crisi, è riuscita in questi anni a non perdere troppo terreno sul fronte delle entrate: il reddito medio dichiarato nel 2013 è pari a 63mila euro (fra il 2007 e il 2013 si è persa solo l'inflazione), mentre il volume di affari medio è stato di un milione euro; un andamento che si riflette sui contributi versati.

Le Casse sono sul piede di guerra e la tappa bolognese del «Previdenza in tour» di ieri ha enfatizzato il disagio di enti sotto il fuoco continuo delle pretese del fisco. Tanto che, come ha sottolineato il presidente della Cassa dei dottori commercialisti, Renzo Guffanti, il prelievo fiscale sull'ente è passato

dagli 11,5 a 44 milioni tra 2011 e 2013, di fatto quadruplicando in tre anni. «Un prelievo assurdo che viene a incidere sulle prestazioni che poi dovremo erogare e che finisce per finanziare l'inefficienza dello Stato con il denaro "buono" versato dai contribuenti. Tanto che solo tre Paesi in Europa tassano le rendite; ma la condizione del welfare in Danimarca e Svezia è ben diversa da quella italiana».

LA DENUNCIA

Allarme del presidente della Cassa, Guffanti: il carico tributario in tre anni è quadruplicato

E proprio in questi giorni si ghercherà al Senato la partita decisiva per la revisione della legge di stabilità, che nella sua versione iniziale non scongiura l'innalzamento del prelievo dal 20 al 26% sulle rendite finanziarie delle Casse di previdenza (il Dl 66/2014, di fatto sterilizzato per il solo 2014 l'aumento dal 20 al 26% della tassazione sulle rendite finanziarie delle Casse, e in mancanza di una norma ad hoc dal

1° gennaio 2015 l'aumento ci sarà) e portando al 20% quello della previdenza integrativa.

Una partita decisiva per il sistema della previdenza professionale e sulla quale Andrea Foschi, consigliere nazionale dei dottori commercialisti, ha invitato a intervenire lo stesso Consiglio nazionale con l'obiettivo di creare una vera e propria lobby e sinergia tra il mondo delle professioni in grado di sostenere una battaglia "di civiltà" per salvare il frutto degli accantonamenti previdenziali degli iscritti.

Il tutto, peraltro, nel contesto di una Cassa che ha molto lavorato sull'efficienza. «I conti che avevamo nel 2001 ci portavano al 2041 - ha spiegato Guffanti - con un differenziale tra contributi in entrata e costi legati alle erogazioni dei trattamenti pari a 31 milioni. Dopo aver studiato il correttivo e reso strutturale il sistema contributivo, salvo il pro rata per chi ne aveva diritto, ora le previsioni indicano alla stessa data un avanzo di 22 milioni».

Questo a dimostrazione del fatto che risanare le pensioni senza tagliare selvaggiamente si può, in forte contrasto con un sistema di previdenza pubblica che nel 2013 ha fatto registrare uscite per 287 miliardi ed entrate per 175, con un costo per la fiscalità generale, come ha messo in luce Giuliano Quattrone, direttore regionale Inps Emilia-Romagna, pari a 112 miliardi; un numero, frutto, da un lato, della riduzione dei trattamenti erogati (-161.904) ma, dall'altro, della spesa in aumento (+2,2%).

Una "persecuzione" quella subita dalle Casse di previdenza che impone alle medesime sempre


più efficienza specie nel momento in cui anche il Tfr - come ha sottolineato Marco Abatecola, segretario generale di Assofondipensione - uno dei punti di forza della previdenza complementare, rischia di trasformarsi in spesa corrente per buona parte dei contribuenti. E che impone anche una gestione sempre più attenta della massa finanziaria a disposizione degli enti. «A inizio 2015 - ha spiegato Andrea Camporese, presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati - sarà pronto il progetto di un fondo chiuso istituzionale a cui potranno aderire le singole Casse».

La massa finanziaria in gioco è interessante in quanto tra primo e secondo pilastro sono disponibili oltre 200 miliardi, più il flusso annuo costante. Si tratta solo, come ha ribadito Mirella Bompadre, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bologna, di considerare, da parte del Governo, il patrimonio delle Casse come un asset strategico di lungo periodo, finalizzato sì anche allo sviluppo del Paese ma destinato, prioritariamente, al pagamento delle pensioni di categorie e non a chiudere continuamente buchi di bilancio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Al vertice Cnpadc. Renzo Guffanti



LEGGI DI STABILITÀ/ Reverse charge esteso alla grande distribuzione e ai bancali

Professionisti e p.a., rivalsa Iva Split payment escluso sui compensi soggetti a ritenuta

DI FRANCO RICCA

Il meccanismo Iva dello «split payment» per le forniture alla pubblica amministrazione non si applicherà ai compensi delle prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta Irpef; i professionisti, pertanto, continueranno a esercitare nei confronti degli enti pubblici la rivalsa dell'Iva. I soggetti che effettuano operazioni sottoposte al meccanismo, inoltre, avranno diritto al rimborso prioritario del credito Iva che ne scaturisce. Queste alcune novità introdotte dagli emendamenti al ddl di stabilità 2015 approvati in commissione bilancio alla camera. Sempre in materia di Iva, si profila inoltre l'ulteriore ampliamento del regime dell'inversione contabile e la riduzione al 4% dell'aliquota su libri e periodici online.

Split payment

Il ddl, come è noto, introduce il meccanismo dello split payment (subordinatamente, però, al rilascio dell'autorizzazione dell'Ue): per le forniture effettuate nei confronti dello stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'Iva applicata dai fornitori dovrà essere versata dagli enti destinatari direttamente all'erario, con modalità e termini da stabilire, e non ai fornitori. Restano ferme, per le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile le modalità di liquidazione previste da tale regime.

In pratica, l'ente pubblico, quando riceve la fattura, effettuerà due pagamenti: uno al fornitore per l'imponibile, l'altro all'erario per l'imposta. In relazione al danno finanziario che una simile misura causerebbe ai fornitori, è previsto che le operazioni sottoposte allo «split payment» sono computabili fra quelle che concorrono alla determinazione del presupposto del diritto al rimborso dell'Iva basato sulla c.d. aliquota media. Al riguardo, un emendamento approvato demanda al ministro dell'economia di individuare, con proprio decreto, i contribuenti che effettuano le operazioni sottoposte a «split payment» tra quelli nei cui confronti i rimborsi dell'Iva sono eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni stesse. Un'altra

integrazione approvata, come si diceva, stabilisce che il meccanismo non si applica «ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito», escludendo così di fatto dallo «split payment» i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni.

Estensione del reverse charge

Per quanto riguarda il regime dell'inversione contabile, consistente com'è noto nell'assolvimento dell'Iva da parte del destinatario, se soggetto passivo, attraverso l'integrazione e la registrazione a debito della fattura del fornitore, il ddl prevede di estenderlo alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, nonché, in via temporanea, ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e dei relativi certificati e alle cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori.

Un emendamento governativo ha previsto l'estensione del regime particolare anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice Ateco 47.11.1), supermercati (codice 47.11.2) e discount alimentari (codice 47.11.3), previo rilascio dell'autorizzazione comunitaria. In sede parlamentare, inoltre, è stata approvata l'estensione anche alle cessioni di bancali in legno (pallets) recuperati nei cicli di utilizzo successivi al primo; la disposizione viene inserita nell'ambito dell'art. 74 del dpr 633/72, che già assoggetta al regime particolare i rottami e materiali di recupero.



Aliquota Iva per l'editoria online

Diversamente dai libricci e da quelli realizzati su altri supporti fisici (es. cd-rom), che scontano l'aliquota

ta Iva del 4%, quelli commercializzati via internet sono soggetti all'aliquota Iva ordinaria perché qualificabili, ai fini dell'imposta, come prestazioni di servizi resi con mezzi elettronici. L'emendamento intende accordare anche ai libri online l'aliquota agevolata, integrando la normativa nel senso di considerare libri «tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica».

Al riguardo, a parte i dubbi di compatibilità di tale disposizione con la normativa Ue, è indispensabile, come evidenziato dal servizio studi della Camera, un chiarimento, perché mentre la relazione tecnica spiega che l'aliquota ridotta si applicherebbe anche ai periodici in formato elettronico, il testo dell'emendamento fa riferimento alle pubblicazioni provviste di codice ISBN, utilizzato soltanto per i libri.

—©Riproduzione riservata—



IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEL GOVERNO

Scuole belle sì, ma serve anche metterle in sicurezza

Scuole belle sì, ma soprattutto sicure. Il piano per l'edilizia scolastica predisposto dal governo Renzi, e articolato in tre filoni, «Scuolebelle», «Scuolesicure», «Nuovi edifici scolastici», è ormai avviato. Il primo progetto è infatti da alcuni mesi in via di esecuzione e punta soprattutto ad assicurare agli edifici scolastici servizi aggiuntivi di manutenzione ordinaria: si parla quindi di rifacimento di intonaci, tinteggiatura delle pareti, ma anche di manutenzione di tutte quelle attrezzature funzionali agli spazi sportivi o ricreativi. Le somme finanziate dal governo per questo progetto ammontano a 450 milioni di euro che potranno essere utilizzati fino al 30 marzo 2016. Per il solo 2014 il progetto prevede oltre 7.700 interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale dei locali scolastici, con un impegno finanziario complessivo di 150 milioni di euro direttamente finanziato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Fino ad ora secondo quanto annunciato dallo stesso Miur sono stati 918 gli interventi iniziati e conclu-

si nei mesi di luglio e di agosto, la maggior parte dei quali negli istituti pugliesi, calabresi e abruzzesi. Altri 3.585 interventi sono stati avviati lo scorso settembre (nel Lazio e in



Campania si registra il maggior numero di interventi). Ulteriori 3.230 interventi saranno eseguiti fino a dicembre soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. È possibile dunque che i 7.733 edifici

scolastici sottoposti entro fine anno ad uno specifico maquillage possano vantarsi di essere scuole belle. Ma possono anche definirsi scuole sicure e strutturalmente adeguate alle nuove esigenze anche didattiche? No. Perché oltre a fare un bel cappotto agli edifici scolastici è necessario metterli in sicurezza, predisporre adeguati impianti di prevenzione incendi, pensare all'efficientamento energetico. Per non parlare, poi, di rimuovere materiali nocivi (l'amianto su tutti), che ancora invade moltissimi edifici in Italia, scuole comprese.

Sarebbe bello, oltre che opportuno considerando anche il relativo investimento economico, che questa importante scelta strategica del governo non fosse sprecata: ristrutturare le scuole va bene, ma è indispensabile metterle in sicurezza avvalendosi di quel supporto che arriva dalle professioni tecniche. Ma le professioni, se



coinvolte, vanno anche ascoltate, con la consapevolezza che ogni processo riformatore non possa essere attuato senza l'apporto di chi ha fatto della specializzazione e delle conoscenze tecniche e scientifiche il principio ispiratore di ogni propria azione. Del resto negli anni le categorie dell'area tecnica non hanno mai fatto mancare la disponibilità ad affiancare l'esecutivo di turno per indicare le più idonee iniziative in tema di edilizia, di efficienza energetica o di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Si tratta di obiettivi che in molti casi possono essere raggiunti con adeguati interventi normativi e finanziari e con condivise volontà politiche di cambiamento e di trasformazione. Ma si ha bisogno di una politica che ascolti davvero le proposte dei professionisti e che non si limiti invece a giudizi spesso troppo maldestramente usati in passato nei confronti delle libere professioni. Solo dentro questo nuovo orizzonte comune di dialogo qualcosa potrà davvero cambiare.

—© Riproduzione riservata—

Il 10 dicembre usciranno due bandi della Commissione Ue con scadenza 21 aprile

Horizon 2020, fondi per i rifiuti Sul piatto 58 mln. Contributi pari al 100% della spesa

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Il programma comunitario Horizon 2020 è aperto anche agli enti locali e consente di finanziare iniziative innovative con contributi a fondo perduto fino al 100% della spesa ammissibile. Uno dei topic di forte interesse per gli enti locali è sicuramente quello dedicato ai rifiuti nell'ambito del pilastro per le sfide sociali.

La Commissione europea, attraverso il participant portal, ha già annunciato che il prossimo 10 dicembre usciranno due bandi relativi a questa sezione: il primo con una dotazione di 4 milioni di euro e il secondo con una dotazione di 54 milioni di euro.

Entrambi i bandi fisseranno la scadenza per presentare domanda al 21 aprile 2015, sempre attraverso il participant portal all'indirizzo [http://](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html)

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html, dove è già possibile prendere visione di alcuni documenti utili sui prossimi inviti.

Finanziabili iniziative su rifiuti e gestione delle materie prime

I due bandi in uscita andranno a toccare quattro argomenti principali: soluzioni eco-innovative, strategie eco-innovative, uso sostenibile degli scarti agricoli e cooperazione per la gestione delle materie prime. I progetti possono riguardare processi e o servizi per la prevenzione della produzione di rifiuti, nonché per il trattamento, la maggiore raccolta, il riciclaggio e il recupero di rifiuti che abbiano mantenuto un valore. Le domande possono anche riguardare lo sviluppo di stra-




ategie innovative e sostenibili per la prevenzione e gestione dei rifiuti nelle aree urbane e periurbane; in questo caso, le proposte dovrebbero sviluppare modelli per influenzare il comportamento dei consumatori, gli stili di vita, la cultura, l'architettura e le questioni socio-economiche che incidono sulle città in termini di rifiuti.

Nel settore agricolo, è richiesto che le proposte riguardino

sviluppo di tecniche e approcci innovativi per l'uso efficiente dei rifiuti, coprodotti agricoli e sottoprodotti, contribuendo in tal modo alla creazione di catene di valore sostenibile nel settore agricolo e della trasformazione di prodotti agricoli. Infine, uno specifico bando sostiene la creazione di una piattaforma comune multi-stakeholder focalizzata su un numero limitato di materie prime chiave; questa azione sostiene l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione (Eip) sulle materie prime.

Contributo a fondo perduto fino al 100%

Il progetto deve essere proposto da almeno tre entità legali indipendenti provenienti da differenti Stati membri della Ue e dai paesi associati. Il progetto deve prevedere attività di R&S e innovazione, intese come le attività direttamente finalizzate alla creazione di nuove conoscenze, nuove tecnologie, e prodotti, tra cui il coordinamento scientifico. Sono ammesse anche attività di dimostrazione. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, gli enti pubblici possono beneficiare di un contributo a fondo perduto del 100% della spesa ammissibile.



Il decreto interministeriale alla Corte dei conti

Grandi infrastrutture Sbloccati 1,4 mld €

DI ANDREA MASCOLINI

Pronto il decreto che sblocca 1,4 miliardi per le grandi infrastrutture, ma entro dicembre partiranno soltanto alcune gare Anas (per circa 90 milioni), mentre per le altre opere le scadenze per l'avvio delle gare rimangono molto incerte. E quanto si desume dalla lettura del decreto interministeriale (Infrastrutture-Economia) adesso all'esame della Corte dei conti che attribuisce circa 1,4 miliardi su un totale di 3,9 previsti dal decreto legge «Sblocca Italia» da poco convertito. A questo decreto seguirà quindi un secondo decreto per il restante ammontare. Nel decreto-legge l'obiettivo era quello di aprire i cantieri entro dicembre 2014 ma nella realtà quanto si chiede alle stazioni appaltanti, per evitare la revoca dei fondi, risulta nella maggiore parte dei casi ben diverso dall'apertura dei cantieri, fatta eccezione per alcuni lavori gestiti dall'Anas. Soltanto il 30% dei lavori del piano finalizzato a superare le «criticità» di ponti e gallerie (300 milioni) dovranno essere pubblicati i bandi entro il 30 dicembre 2014. Nel dettaglio si chiede, ad esempio, al Comune

di Roma semplicemente di trasmettere entro fine anno l'aggiornamento del progetto definitivo per la linea C della metropolitana (tratta Colosseo-Piazza Venezia, 155 milioni), così come per il passante ferroviario di Torino (25 milioni), mentre per il sistema idrico del Basento-Bradano (65 milioni) si chiede l'invio del progetto definitivo. Per l'autostrada Trieste-Venezia (30 milioni) ci si limita invece alla presentazione di un «ulteriore stralcio funzionale». Ancora di meno si prevede per le opere di Rfi (soppressione e automazione dei passaggi a livello sulla rete ferroviaria con priorità per la tratta pugliese, 60 milioni): sarà sufficiente a non perdere i fonti «trasmettere il programma complessivo degli interventi». La Quadrilatero spa dovrà, per il maxilotto 2 della «Pedemontana delle Marche» inviare lo stralcio del progetto definitivo e una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del maxilotto 1 (Foligno-Civitanova Marche) che dimostri che si è arrivati almeno al 90% dei lavori. Infine, per il valico dei Giovi, per l'alta velocità Milano-Genova, entro fine anno basterà l'aggiornamento della nuova articolazione dei lotti costruttivi coerenti con la disponibilità finanziaria.



TORRE DI CONTROLLO

Sedici anni per fare la Nuvola di Fuksas, tuttora incompiuta: un passo da lumaca che umilia l'Italia di fronte al mondo

DI TINO OLDANI

In Italia le grandi opere si sa quando iniziano, ma mai quando finiscono. Tra varianti in corso d'opera, intoppi burocratici e penuria di fondi, capita spesso che invece dei 3-5 anni previsti per concludere i lavori, non ne bastino 10 o 20. Esempio sotto questo profilo è la vicenda, o meglio lo scandalo, del nuovo centro congressi in costruzione nel quartiere Eur di Roma, progettato dall'archistar **Massimiliano Fuksas** e noto con il nome di «Nuvola», in quanto l'edificio finito si dovrebbe presentare come una nuvola sospesa in aria: il bando di concorso che diede il via all'opera risale al 1998, sedici anni fa, quando il sindaco di Roma era **Francesco Rutelli**, ma la conclusione dei lavori è ancora lontana, e nessuno è in grado di indicare una data certa per l'inaugurazione. Un pessimo biglietto da visita per la capitale, ma anche per l'Italia intera.

Il paragone con i tempi di realizzazione abituali nel resto del mondo per opere simili, sono a dir poco umilianti. Un esempio per tutti: nella Silicon Valley (California), entro il 2016 le grandi società che dominano su internet (Google, Facebook, Apple, Twitter) trasferiranno le loro sedi in nuovi e grandiosi edi-

fici progettati negli ultimi anni (dal 2001 in poi) dalle maggiori archistar mondiali. Quasi una gara a chi riuscirà a costruire la sede più bella, confortevole e originale, come racconta **Federico Rampini** nel suo ultimo libro («Rete padrona»; Feltrinelli): una competizione architettonica che in soli 5 anni trasformerà la Silicon Valley in una moderna Valle dei templi.

Sul passo da lumaca abituale in Italia, basta leggere la relazione fresca di stampa che la Corte dei conti ha dedicato alla gestione dell'ente Eur Spa, società pubblica controllata per il 90% dal Tesoro e per il 10% dal Comune di Roma, presieduta da Pierluigi Borghini. In 58 pagine, il relatore **Tommaso Miele** fa letteralmente a pezzi la conduzione della società, accusata di avere messo molta «carne al fuoco», avviando negli ultimi anni numerosi progetti, senza però riuscire a realizzarne neppure uno. Progetti ambiziosi, che oltre alla costruzione della Nuvola di Fuksas e di un albergo annesso, prevedevano la ristrutturazione del Palazzo della Civiltà del lavoro, un acquario sotto il Laghetto e il Luneur, la rivalutazione urbanistica dell'ex Velodromo, nonché dei terreni circostanti del Castellaccio e della Laurentina.

Fin dall'inizio, sostiene la Cor-

te dei conti, il progetto della Nuvola era minato dalla «assenza di completa e certa copertura finanziaria», una lacuna che perdura tuttora: per completare il progetto, mancano 100 milioni di euro. Un buco che fa rabbrivire se si considerano le tappe fin qui percorse. Dopo il bando-concorso del 1998 vinto da Fuksas, in un primo tempo l'appalto dei lavori se lo aggiudica nel 2002 la società Centro Congressi Italia Spa, che immediatamente chiede più soldi, alzando il costo dei lavori da 200 a 250 milioni. L'ente Eur non ci sta, il contratto viene risolto e si arriva al 2007, quando la Condotte Spa vince la nuova gara per 221,5 milioni. Ma dopo la posa della prima pietra, nel febbraio 2008, inizia puntuale il valzer delle varianti, che in poco tempo diventano dieci. Risultato: il costo sale da 221,5 a 256 milioni. Una beffa, che alimenta il contenzioso tra committente e costruttore, e allunga i tempi.

La Corte dei conti ha avuto da ridire anche sulla parcella di Fuksas, pari a 19,9 milioni: «Al di là di ogni più estensivo riferimento alle tabelle professionali, appare eccessiva e spropositata, si da chiedersi se la somma debba ritenersi giustificata». L'accusa non è nuova, e Fuksas, ormai esautorato, già in passato ha replicato che a lui, tra tasse e colla-



boratori, sono rimasti solo 5 milioni. Per questo non vuole più saperne di lavorare con l'ente Eur, prevede che senza soldi la Nuvola resterà incompiuta, e che, come altre storie italiane, finirà in tribunale.

Nella Silicon Valley, la corsa delle web-companies a costruire nuove e grandiose sedi ha avuto inizio nel giugno 2011, quando **Steve Jobs**, fondatore della Apple, deluso dalla pessima estetica architettonica che lo circondava, quattro mesi prima di morire si presentò di persona al Consiglio comunale di Cupertino con il progetto della nuova sede della Apple. Progettato da **Norman Foster**, il nuovo edificio avrà la forma di un gigantesco disco volante appoggiato sul verde: sarà l'edificio più grande d'America, più grande del Pentagono, e potrà ospitare diecimila dipendenti.

Immediata, nella Silicon Valley scattò una gara di emulazione: Facebook, Google e Twitter incaricarono altre archistar di disegnare i loro nuovi quartier generali, che dovranno essere pronti entro il 2016. «La velocità non fa difetto da queste parti» scrive Rampini. Purtroppo, anche quando non ci sono di mezzo le tangenti (caso davvero raro), in Italia trionfa il contrario: il passo da lumaca. Un pessimo andazzo, dove «cambiare verso» è più urgente che mai.

—© Riproduzione riservata—■

Siderurgia. Oggi nuovo incontro tra sindacati e vertici aziendali: martedì si conclude

Per il piano Ast di Terni la trattativa al fotofinish

Il ministro Guidi:
«Le distanze
si stanno
riavvicinando»

Matteo Meneghello
MILANO

La trattativa per il piano Ast arriva all'ultimo miglio. Dopo il confronto costruttivo di questi ultimi giorni il dialogo prosegue: già oggi sindacato e vertici torneranno a sedersi al tavolo, in vista di un ulteriore confronto, già calendarizzato per martedì, che questa volta si annuncia come decisivo.

La discussione dell'ultimo tavolo, avviata alle 14 e terminata alle luci dell'alba, è servita a mettere a fuoco con la dovuta preci-

sione gli ultimi nodi rimasti, vale a dire quello relativo alle mobilità volontarie (e di conseguenza alla clausola di salvaguardia per i licenziamenti) al salario aziendale e al problema dei lavoratori delle società appaltanti.

«Ci sono punti su cui permangono distanze, altrimenti avremmo chiuso già alle 5 - ha spiegato il ministro dello Sviluppo Federica Guidi -, ma le distanze si stanno progressivamente riavvicinando. Il fatto che la trattativa stia andando avanti e che le date siano strette è un buon segnale».


L'azienda, sottolineando il clima positivo del negoziato, ha ribadito la volontà di proseguire con la trattativa ad oltranza. «Ast - si legge in una nota ufficiale - sta lavorando intensamente per raggiungere un accordo». I vertici della società hanno sottolineato «l'impegno fattivo e

collaborativo per la ricerca di soluzioni condivise» e hanno ribadito la disponibilità ad erogare un incentivo all'esodo di 80 mila euro lordi per i lavoratori interessati ad aderire alla procedura di mobilità (attiva dallo scorso 9 ottobre).

Tra i punti ancora in discussione restano, come detto, proprio le scelte sui licenziamenti. «L'azienda - hanno confermato i sindacati in una nota congiunta - ha chiesto qualche giorno di tempo per verificare ulteriori disponibilità volontarie all'uscita incentivata, anche al fine di evitare il ricorso alla clausola sui licenziamenti». Gli esuberanti rimasti sono tra i 60 e gli 80 e l'azienda ha manifestato nei giorni scorsi l'intenzione di procedere comunque ai licenziamenti anche nel caso in cui non fossero individuate esodi volontari sufficienti, incontrando l'opposizio-

ne dei sindacati. Per i sindacati, però, «si sono determinate le condizioni per proseguire il confronto su piano industriale, salario e clausola sociale». Per quanto riguarda i lavoratori di Ilserv, una delle società esterne a rischio, che lavora con contratti di appalto, l'azienda ha comunicato che è in corso una trattativa tra ThyssenKrupp e Harsco (la società che fa a capo ad Ilserv) ad Essen, in Germania. Ieri parte dei lavoratori è rientrata in fabbrica dopo una protesta che bloccava gli impianti di Terni da oltre un mese, come segnale distensivo in vista della ripresa della trattativa. «Fermo restano le giornate di oggi e domani - conclude però la nota sindacale - la rsu di Ast si impegna ad elaborare un nuovo programma di scioperi, finalizzato a portare avanti le iniziative di lotta in corso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FT BIG READ. EUROPE INC

Lower energy costs and a fall in the euro have given the region's chief executives a reason to be optimistic, and deal making is picking up. Can companies lead a return to growth?

By Sarah Gordon

The mood music from the eurozone has changed once more into a relentlessly minor key. Economists worry that the region is about to slip back into recession. Mario Draghi, president of the European Central Bank, warns of the dire impact of deflation. Academics suggest Europe has lost any competitive advantage over faster-growing rivals. Even Pope Francis is worried, telling MEPs in Strasbourg this week that the continent was now like "a grandmother, no longer fertile and vibrant".

But through the macroeconomic gloom peeks a more positive picture. Europe's multinationals, flush with cash, are starting to put their healthy balance sheets to work in acquisitions and overseas expansion. Even the continent's smaller companies are showing signs of life.

"From a corporate credit perspective, we believe that macroeconomic concerns are overstated," says Gareth Williams, economist at Standard & Poor's.

This is not to underestimate the strength of the headwinds facing Europe's companies. Growth in the region is anaemic, at best. This month the pace of recovery slowed to its lowest level in almost a year and a half, with a poll of purchasing managers suggesting that activity would remain weak in the months ahead. Inflation is running at 0.4 per cent, well below the ECB's target of below but close to 2 per cent.

Even the well-known macroeconomic negatives have a flipside, however. Ignacio Galán, chairman and chief executive of Iberdrola, Spain's largest power utility, says that although low inflation means most companies have very little pricing power, it has made bosses' lives easier in other ways. "In certain situations [low inflation] can provoke a more stable situation in terms of wages reducing," he says. "In the past, high inflation means that we are forced to have difficult negotiations at this level."

Deflation is also one of the few ways for peripheral Europe to regain

'I don't think there is any company CEO who likes to keep cash on the balance sheet if there are investment opportunities'

competitiveness within the eurozone. "Within a monetary union a country cannot devalue its nominal exchange rate to regain lost competitiveness," argues Dirk Schumacher, a Goldman Sachs analyst. "A decline in the price level relative to other countries is therefore the only option left to reduce its real exchange rate."

Other macroeconomic developments are more unequivocally positive.

At the beginning of the year, the loudest complaints from business leaders concerned the price of energy and the euro. In March the European Round Table (ERT) of Industrialists, the influential lobby group of 50 chief executives and chairmen of Europe's leading multinationals, warned that the region's high energy costs and strong currency risked derailing its recovery.

Euro and energy advantage

Now both trends are going in the right direction. The euro has fallen 4 per cent on a trade-weighted basis since its 2014 high in March, and 11 per cent from its May peak against the US dollar. Meanwhile Brent crude, the international oil benchmark, has fallen about 37 per cent from its June peak and traded around \$72 a barrel on Thursday.

"It is undeniable that a lower oil price and a lower euro is a positive. It has got to be a windfall for the European economy," says Paul Watters, head of corporate credit research at S&P.

Given that nearly half of listed European companies' sales are overseas, UBS estimates that a 10 per cent fall in the trade-weighted euro results in a boost of about 6 per cent to European earnings.

Falling energy costs and improved foreign exchange earnings are also playing out against a backdrop of easy money, at least for Europe's multinationals. On this front, issues that had dogged the market as recently as 18 months ago have all but disappeared. For instance, Myriam Durand, a managing director for corporate finance at Moody's, says concerns about the "refinancing wall" of maturing corporate bonds that European companies were going to hit have evaporated.

"The refinancing issues that we had been really worried about have largely been taken care of and the corporate world is sitting on large cash piles," she says.

Smaller companies have also been able to take advantage of easier borrowing conditions. The Moody's Liquidity

Stress Index, which falls when liquidity improves and rises when it weakens in a universe of non-investment grade companies, dropped to an all-time low in August of 10.7 per cent, compared to its peak of 18.8 per cent in December 2012.

The western European leveraged loan market is back to its pre-crisis peaks - volume stands at \$251bn this year, up nearly a quarter from 2013 and the highest year-to-date volume since 2007. Meanwhile, there were twice as many initial public offerings of European companies in 2013 than in 2012, according to Dealogic, and deal volume this year, at €30bn, is three times higher than the whole of 2013.


Banks in a better place

The conclusion of the ECB's asset quality review and stress tests of banks should also result in further relaxation of lenders' caution.

"Now that we're through the comprehensive test, hopefully that will strengthen market confidence in the banking system, and banks will also feel more confident to lend," says James Watson, director of economic affairs at BusinessEurope, the Brussels-based lobby group. Industrialists agree. "In the past few months a lot of things have been done in Europe that are positive," says Mr Galán. "The banking union is a very important step."

Even the lack of access to bank lending during the financial crisis, it can be argued, has had positive effects, with small and medium-sized enterprises reducing their over-reliance on banks and diversifying their funding sources.

While the improvement in smaller companies' borrowing conditions



should not be overstated, large corporates have benefited from years of rock-bottom interest rates in the public debt markets, and are now sitting on fat cushions of cash. Investment, though, is still stagnating despite being much needed to maintain depleted capital stock as well as develop new projects.

"I don't think there is any company CEO who likes to keep cash on the balance sheet if there are good investment opportunities," says Vittorio Colao, chief executive of Vodafone and a member of the ERT. He blames bureaucracy for muzzling investment rather than the lack of attractive projects.

Although shareholders still seem unwilling to pressurise chief executives to spend the cash on their balance sheets, mergers and acquisitions have picked up, fuelled by cheap financing as well as plump cash balances. European dealmaking, according to Deloitte, has doubled from \$300bn in the first nine months of 2013 to more than \$600bn in the same period of 2014. Nearly a third of loan issuance in the primary European loan market this year has been acquisition-related - the largest quarterly total since the financial crisis.

Even if companies continue to hold on to their cash, there are hopes that the European Commission will play its part in boosting investment. Jean-Claude Juncker, commission president, on Wednesday presented a €300bn investment programme for the next three years to the European Parliament. Although the amount of new public funding will be limited, corporate Europe has welcomed the move, as well as the restructuring of the commission.

"There is a real need in Europe for a growth agenda, which is what I am expecting from the new European Commission," says Michel Combes, chief executive of Alcatel-Lucent, the French telecoms equipment maker. "The new architecture of the commission will be extremely powerful . . . and I think [it] clearly understands what is at stake."

Benoît Potier, chairman of the ERT as well as chief executive of Air Liquide, says: "The organisation of this commission is along the lines more or less of what we suggested . . . breaking the silos that we had in the past."

"The glass is still half full at this stage rather than a glass which was half - if not more - empty."

Whether growth in Europe picks up, its multinationals have already diversified beyond the region in a trend exacerbated by the financial crisis. Morgan

Stanley expects the share of European corporate revenues generated within developed Europe to fall to 46 per cent in 2014 from 71 per cent in 1997, and the heads of Europe's multinationals insist their performance is no longer so dependent on the region.

Vodafone, says Mr Colao, is "based in Europe, but not European in terms of the prevalence of customers or markets", for example.

From this perspective, the fact that the US has recovered faster than Europe is a growth opportunity. "Long term we still have a very healthy portfolio of [investment] opportunities, some of them in Europe but the rest being in the more dynamic economies - the US, China and the Middle East," says Mr Potier. Iberdrola's Mr Galán adds: "Almost two-thirds of our business [is] outside the EU in emerging countries or countries that are growing very fast like the US."

Expansion expectations

And the demand outlook for Europe's goods is still encouraging. "Looking at a sample of manufacturing purchasing managers' indices for 19 major economies shows that 14 are still reporting expansion," says S&P.

This is not to obscure the many challenges that Europe's businesses face. These include relentless competition both for export markets and inward investment. Europe's share of global foreign direct investment, 40 per cent in 2007, had fallen to just 20 per cent by 2012. Accounting for nearly 600 of the world's top 2,000 listed companies by market capitalisation a decade ago, it now represents fewer than 400.

Low, or non-existent, growth in domestic markets will pose long-term problems and changes in behaviour forced by the financial crisis - such as hoarding cash - may well prove permanent rather than temporary. But it is easy to miss the good stories amid the pessimism that characterises much of the macroeconomic debate.

"Europe as a single economic bloc has great strengths as a market and as a place to produce. It is the duty of companies to underline that what Europe needs is scale, lower regulation and more harmonised regulation," says Mr Colao.

"I am a fundamental optimist about Europe getting our act together, and the richness of the skills we have in Europe is a good basis to start from."

Energy Politicians and business play catch-up

Analysts suggest the emerging markets and leading eurozone economies benefit more from the fall in the oil price - which dipped under \$72 a barrel in trading on Thursday - than the US and Japan.

According to UBS, a \$15 decline in the price of a barrel of oil adds 0.25 percentage points to eurozone growth after one year, with energy-dependent Germany getting a slightly bigger benefit. Reduced oil prices lower input and energy costs for companies and lift consumers' spending power, hopefully leading to a rise in demand.

More than 27 per cent of listed European companies' earnings could be hurt by falling commodity prices, given that the oil and gas sector makes up 12 per cent of profits and a quarter of capital expenditure in the region. But consumer-tilted sectors, which represent nearly a third of profits, will benefit.

Speed read

Funding outlook Analysts say concerns over swaths of maturing corporate bonds hitting a 'refinancing wall' have largely evaporated.

Beating the odds Multinationals have taken advantage of slower eurozone recovery to diversify regionally and build a healthier long-term portfolio.

Growth agenda Even as M&A activity in Europe doubled on the year in 2014, Brussels' €300bn investment plan is expected to boost expansion further.

However, Europe has been caught on the wrong end of radical shifts in energy prices as the shale gas and oil boom in the US has taken off, sharply reducing costs for its companies. Balancing the demands of sustainability, affordability and security of supply is placing policy makers in a dilemma. In Germany, for example, a decision to exit nuclear power and move to renewables has created a supply shortfall and resulted in a rising reliance on dirty coal-fired power stations.

Meanwhile, the European Round Table of Industrialists, a lobby group, calls for shale gas exploration to be allowed "under appropriate oversight" and for a genuine single market in energy, with a single regulator.

"Energy is crucial for the European industrial renaissance, [and] absolutely required is energy union - [the] same taxation, same levies, cleaning up the tariffs that we pay, which the Americans are not," says Ignacio Galán, chairman and chief executive of Iberdrola.




Making strides: a woman walks past the EU flag in Brussels. The European Commission is set to play a more active role in boosting investment
Carl Court/Getty Images


European companies' 2014 estimated revenue exposure, by region



Revenues from European companies in developed Europe (%)



Companies in peripheral countries



FT graphic Sources: Morgan Stanley; Moody's Investors Service

€ Giurisprudenza

Consiglio di Stato - Sezione III
Decisione 9 ottobre-5 novembre 2014
n. 5456

IL COMMENTO

Antonino Masaracchia

APPALTI

Un orientamento troppo "morbido" che va oltre la norma

La novità della fattispecie decisa dalla sentenza in esame è che in questo caso il Rup era stato chiamato a far parte come semplice membro della commissione di gara. Il che costituisce un qualcosa di nuovo rispetto alla giurisprudenza precedente, la quale si era unicamente riferita al cumulo di funzioni tra Rup e presidente di commissione

Per ogni singola procedura a evidenza pubblica, preordinata alla conclusione di un contratto di cui sia parte una pubblica amministrazione, il codice dei contratti (Dlgs n. 163 del 2006) prescrive la nomina di un «Responsabile Unico del Procedimento» (Rup) chiamato a svolgere tutti i compiti relativi sia alla procedura di gara sia alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. In particolare, l'articolo 10 del Dlgs n. 163 del 2006 stabilisce che questa figura debba essere generalmente individuata tra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione aggiudicatrice e possieda un titolo di studio e competenze tecniche adeguate in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere: alla sua esclusiva responsabilità sono infatti affidate le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione della commessa, impersonando egli il delicato ruolo di tramite tra la stazione appaltante e tutti gli altri soggetti coinvolti dalla procedura di gara (imprese concorrenti, organi tecnici, altre amministrazioni interessate ecc.).

La figura del responsabile del procedimento

Si tratta, in sostanza, di una specificazione della figura più generale del «responsabile del procedimento» di cui all'articolo 5 della legge

n. 241 del 1990, introdotta per la prima volta dalla legge "Merloni" (legge n. 109 del 1994) nel solo ambito dei lavori pubblici, in sostituzione della vecchia figura dell'«ingegnere capo», e poi estesa dal codice del 2006 anche alle procedure di affidamento di servizi e di forniture. In base alla legge il Rup sovrintende a tutte le fasi di gara e di successiva esecuzione del contratto, curando il corretto e razionale svolgimento delle procedure nonché i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo in coerenza con la copertura finanziaria, oltre ai tempi di realizzazione dei programmi; ha altresì il compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e può proporre, quando necessario, la conclusione di accordi di programma con altre amministrazioni; inoltre, spetta a lui indire la conferenza di servizi, quando ciò sia necessario per acquisire gli assensi di altre amministrazioni interessate allo svolgimento della gara e/o alla conclusione del contratto.

Nell'ambito delle procedure di

affidamento concernenti i lavori pubblici (da un lato) e i contratti di servizi e di forniture (dall'altro lato), poi, il regolamento di attuazione (Dpr n. 207 del 2010) stabilisce, ancora più in dettaglio, le competenze affidate al Rup in relazione alle diversità che caratterizzano questi due tipi di affidamento (così, per i lavori pubblici, si veda l'articolo 9 del regolamento, da citare peraltro insieme all'articolo 121, comma 2, che affida al Rup anziché alla commissione di gara anche la verifica sull'anomalia delle offerte; per gli affidamenti relativi ai servizi e alle forniture, si veda invece l'articolo 272).

La questione giuridica sul cumulo di funzioni

La questione giuridica sicuramente più dibattuta intorno alla figura del Rup è quella concernente il possibile cumulo delle sue funzioni con quelle di membro della commissione di gara. In proposito, la norma di riferimento è l'articolo 84 del codice dei contratti che, nel disciplinare le modalità di composizione dell'organo tecnico, al

comma 4 così dispone: «I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». Secondo la giurisprudenza questa norma poggia sull'esigenza di escludere, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza di cui all'articolo 97 della Costituzione e allo stesso articolo 51 del Cpc, che un soggetto che abbia predisposto gli atti di gara in base ai quali debbano essere presentate le offerte proceda poi alla loro valutazione, così come possa avere compiti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto (così Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1783 del 2011); vanno quindi esclusi dalla commissione di gara, soprattutto nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio che, come è noto, implica valutazioni altamente discrezionali in ordine ai requisiti tecnici delle offerte), soggetti che abbiano svolto un'attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull'appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che ha condotto alla valutazione delle offerte potendone condizionare l'esito (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 4438 del 2011).

In rigorosa applicazione di questo principio una parte della giurisprudenza è così giunta a escludere che il funzionario il quale, per una determinata procedura di gara, abbia svolto le funzioni di Rup possa, al contempo, essere membro della commissione giudicatrice: una simile nomina contrasterebbe, per l'appunto, con l'articolo

INCOMPATIBILITÀ PER GARANTIRE IMPARZIALITÀ

Orbene, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, si deve osservare che l'articolo 84 del Dlgs 163/2006, relativo alla composizione della commissione giudicatrice, per il caso di aggiudicazione di un appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al comma 4 prevede che i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Come evidenziato da ricorrente giurisprudenza, l'incompatibilità mira a garantire l'imparzialità dei commissari di gara che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, quali compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili e non incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti (Consiglio di Stato, sezione VI, 29 dicembre 2010 n. 9577; sezione V, 22 giugno 2012 n. 3682). L'ottavo comma dell'articolo 84 citato, prevede che i commissari diversi dal presidente siano selezionati fra i funzionari della stazione appaltante e che, in caso di accertata assenza nell'organico di adeguata professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, siano scelti tra i funzionari di amministrazioni aggiudicatrici a termini dell'articolo 3, comma 25, ovvero con criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie dei professionisti, con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali e dei professori universitari di ruolo.

› *Consiglio di Stato, sezione V, decisione 4 novembre 2014 n. 5441*

84, comma 4, del codice dei contratti pubblici e con la sottesa garanzia di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa nella gara pubblica, trattandosi di principi che sono indirizzati anche ai funzionari dell'amministrazione appaltante che predispongano gli atti della gara o ne siano comunque responsabili (così, tra le tante, Tar Lazio, Roma, sezione II-bis, sentenza n. 10778 del 2012). A corollario di ciò si è anche ritenuto che, normalmente, la verifica di congruità delle offerte anomale non possa essere svolta dal Rup (salvo, come già detto, per quanto concerne gli affidamenti di lavori pubblici, per i quali adesso l'articolo 121, comma 2, del Dpr n. 207 del 2010 espressamente prevede la

competenza del Rup nella verifica delle offerte anomale), fermo restando comunque che ciò non impedisce al Rup di effettuare ogni indagine e verifica che egli ritenga necessaria, purché ciò non si traduca in una integrale sottrazione alla commissione delle funzioni valutative alla stessa riservate (così Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 532 del 2010); e si è anche ritenuto che il Rup, anche quando non faccia formalmente parte della commissione, non può comunque neanche prendere parte alle sedute dell'organo tecnico, atteso che l'intervento di soggetti estranei alle sedute degli organi collegiali può influenzare il contenuto delle relative deliberazioni, costituendo vizio di composizione degli

organi stessi (così Tar Sicilia, Catania, sezione IV, sentenza n. 1297 del 2010).

Queste affermazioni sono state ripetute, in giurisprudenza, anche per escludere che il Rup possa assumere (anziché il mero ruolo di membro interno) la funzione di presidente della commissione di gara. Diversamente opinando - si fa notare - anche in questo caso, non dissimilmente dall'altro, si finirebbe con il concentrare, in capo a un unico soggetto, il potere decisionale e quello di controllo, e quindi con il pregiudicare il carattere di terzietà che contraddistingue, in sede di controllo sugli atti di gara, il ruolo del Rup.

Un opposto orientamento giurisprudenziale ha invece sostenuto, ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, che il Rup possa far parte della commissione di gara assumendone, in particolare, il ruolo di presidente. In tal senso il Consiglio di Stato si è espresso sin dal 2003, allorché si affermò che l'approvazione degli atti di gara e, in particolare, dell'operato della commissione non può essere tecnicamente ascritta alla nozione di controllo (che, come tale, esige l'espressa attribuzione normativa, nella specie inconfigurabile, a un organo terzo di compiti di verifica della legittimità di provvedimenti o attività), ma si risolve nella diversa funzione di (ultima) revisione, interna al procedimento, della correttezza del suo svolgimento e implica l'esercizio di una potestà funzionalmente connessa alla responsabilità unitaria del procedimento di gara; sicché - si conclude - la sua attribuzione all' stesso dirigente che ne ha assunto la gestione fin dal principio non pregiudica in alcun

modo la regolarità della procedura e l'utilità dell'approvazione dei suoi esiti (così Consiglio Stato, sezione V, n. 5322 del 2003).

Quest'orientamento è stato poi ripreso, successivamente, anche in altre pronunce (tra le quali la n. 3716 del 2009 e la n. 3890 del 2010, entrambe ancora della quinta sezione) nelle quali fu così ripe-

**Con la coeva sentenza n. 5441,
del 4 novembre 2014,
la V sezione ha affermato
un principio
del tutto opposto**

tutto che non sussiste alcuna incompatibilità tra le funzioni del Rup e quelle di presidente della commissione di gara. Con tutta evidenza, questo diverso orientamento può adesso fondarsi anche sul dato letterale dell'articolo 84, comma 4, del codice dei contratti, norma che - come già visto - impone il divieto ivi stabilito solo con riferimento ai «commissari diversi dal Presidente».

**La sentenza n. 5456
di Palazzo Spada**

In questo quadro ricostruttivo si inserisce la sentenza in epigrafe con la quale il Consiglio di Stato, questa volta nelle vesti della sezione III, conferma l'orientamento meno rigoroso da ultimo accennato e - tra le varie questioni affrontate - ribadisce che, in generale, «nelle procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di com-

missione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro». Una notazione è però d'obbligo: la frase riportata non si riferisce solo alla questione del Rup che assume la presidenza della commissione di gara, ma riguarda, più in generale, la possibilità che il Rup possa assumere le funzioni di semplice membro della commissione, quindi anche non presidente. Il che costituisce un qualcosa di nuovo rispetto alla giurisprudenza già segnalata della quinta sezione, la quale si era unicamente riferita al cumulo di funzioni tra Rup e presidente di commissione. Del resto, la fattispecie decisa dalla sentenza qui in esame - come si evince dalla sua lettura - riguardava proprio il caso di un Rup che era stato chiamato a far parte, come semplice membro (e non come presidente), della commissione di gara.

**Un orientamento
del tutto opposto**

E in proposito preme segnalare che, con la coeva sentenza n. 5441, del 4 novembre 2014, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato un principio del tutto opposto a quello fatto proprio dalla pronuncia qui in commento. Pure in quel caso si discuteva in ordine alla possibilità, per il Rup, di prendere parte alla commissione di gara come semplice membro (e non come presidente): e la quinta sezione - senza peraltro citare i propri precedenti più "morbidi", già da noi ricordati - ha sottolineato

che il divieto di cui all'articolo 84, comma 4, del Dlgs n. 163 del 2006 si riconduce al principio di imparzialità, quale predicato all'articolo 97 della Costituzione, «obiettivizzando, per quanto possibile, la scelta dei componenti delle commissioni, per sottrarla a possibili elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice che possano pregiudicarne proprio la trasparenza e l'imparzialità». Alla quinta sezione è quindi bastato fare riferimento alla lettera dell'articolo 84, comma 4, del codice dei contratti per escludere il cumulo di funzioni tra RUP e semplice membro della commissione di gara, ricordando che quella norma «ammette il cumulo delle responsabilità della gara di appalto solo con riferimento alla "presidenza" della commissione in capo ai "dirigenti" degli enti locali».

Le osservazioni sulla soluzione della terza sezione

Fa sorgere, pertanto, più di una perplessità la soluzione fatta propria dalla terza sezione nella sentenza qui in epigrafe, laddove l'orientamento "morbido" in passato sposato dalla quinta sezione viene allargato a dismisura, ben oltre il dettato normativo di riferimento. A sostegno della tesi la sentenza richiama anche l'articolo 107 del testo unico sugli enti locali (Dlgs n. 267 del 2000), norma che attribuisce ai dirigenti il compito - tra gli altri - sia della «presidenza delle commissioni di gara e di concorso» sia della «responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso» e della «stipulazione dei contratti»: secondo il Consiglio di Stato da ciò deriverebbe che, nell'ambito degli enti locali, non sus-

EVITARE GLI EFFETTI DISFUNZIONALI

Questo Consiglio di Stato, con decisione dell'Adunanza plenaria n. 13 del 7 maggio 2014, ha evidenziato che la previsione di legge di cui al comma 4, come il precedente storico contenuto nell'articolo 21, comma 5, della legge 109 del 1994, è evidentemente destinata a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale.

E dalla suddetta decisione si ricava che l'interesse pubblico rilevante nella problematica *de qua* è, non tanto e non solo quello della imparzialità cui è in ogni caso esso è riconducibile (anche se la deroga per il presidente ne costituisce evidente attenuazione), ma anche la volontà di assicurare che la valutazione sia il più possibile "oggettiva" e cioè non "influenzata" dalle scelte che l'hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara.

Nella sentenza, l'Adunanza plenaria evidenzia, poi, che «è naturale che, secondo i principi generali, la caducazione della nomina, ove si accerti, come nella specie, essere stata effettuata in violazione delle regole di cui all'art. 84, commi 4 e 10, comporterà in modo caducante il travolgimento per illegittimità derivata di tutti gli atti successivi della procedura di gara fino all'affidamento del servizio e impone quindi la rinnovazione dell'intero procedimento».

Da ciò la doverosità, per il comune, di agire tempestivamente in tali termini, in via di autotutela, per evitare che la prosecuzione della procedura di gara comportasse ben più gravi conseguenze e, sotto questo profilo, nessun comportamento colposo può essere addebitato al comune di Anzano di Puglia.

Sul piano della legittimità costituzionale dell'articolo 84, comma 4, del Dlgs 163/2006, nessun fraintendimento è, infine, ascrivibile al Tar, atteso che il tribunale, quanto all'eventuale contrasto della norma con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, ha evidenziato «che la medesima questione è stata già esaminata e respinta dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 401/2007, e si palesa, pertanto, inammissibile».

› *Consiglio di Stato, sezione V, decisione 4 novembre 2014 n. 5441*

siste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara, nel quadro del rafforzamento della responsabilità dirigenziale che porta a valorizzare «l'opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere». Ma anche quest'argomento non convince appieno: nel richiamato articolo 107 (che, peral-

tro, riguarda solo i dirigenti degli enti locali e non, in tesi, di altre amministrazioni aggiudicatrici), invero, non c'è affatto scritto che quei compiti possano essere assunti, in modo congiunto e contemporaneo, dallo stesso dirigente. E che ciò non sia possibile deriva invece, indiscutibilmente, dall'articolo 84, comma 4, del codice dei contratti. ➤

 Prassi

AVVOCATI & CONCORRENZA

Contrario alla normativa considerare illecito disciplinare la richiesta dell'avvocato di compensi inferiori ai minimi

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento 22 ottobre 2014 n. 25154 - Stralcio
Presidente Pitruzzella; Segretario generale Chieppa

IL PROVVEDIMENTO DELL'ANTITRUST

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Consiglio nazionale forense - Circolare n. 22-C/2006 e parere 11 luglio 2012 n. 48 - Violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Intesa restrittiva della concorrenza - Istruttoria Autorità garante - Violazione del Tfue - Sussiste - Sanzione - Adozione misure - Termine del 28 febbraio 2014

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la segnalazione della società Nethuns S.r.l. pervenuta il 28 maggio 2013 e le successive integrazioni;

VISTA la propria delibera del 16 luglio 2013, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (di seguito, CNF), per accertare l'esistenza di due distinte violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alle parti in data 7 maggio 2014; 2

VISTA la comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

SENTITI in audizione finale, il 9 luglio 2014, i rappresentanti delle parti che ne hanno fatto richiesta;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

I. LE PARTI

a) Il segnalato

1. Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) è l'organismo di rappresentanza dell'avvocatura italiana e ha sede presso il Ministero della Giustizia. Esso è composto da avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, eletti dagli appartenenti alla categoria ogni quattro anni, in maniera tale che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni distretto di Corte d'Appello.

Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere che formano il consiglio di presidenza; il CNF nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

Oltre a rappresentare l'avvocatura a livello nazionale, il CNF esercita la funzione giurisdizionale nei confronti dei soggetti vigilati, secondo quanto disposto dagli artt. 59-65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 ed emana e aggiorna il codice deontologico forense curandone la pubblicazione e la diffusione. A tal fine adotta circolari interpretative volte a chiarire la portata delle previsioni deontologiche, nonché pareri su questioni sottoposte alla sua attenzione da parte dei Consigli degli Ordini circondariali. Inoltre, ogni due anni, il CNF propone al Ministro della Giustizia i parametri per la liquidazione dei compensi ex art. 13 L. n. 247/2012.

Il CNF ha realizzato un fatturato complessivo pari a [1-10 milioni di] ^[1] euro per l'anno 2013.

b) Il segnalante

2. Nethuns S.r.l. (di seguito Nethuns) è una società con sede legale a Milano, che gestisce il circuito "AmicaCard", attraverso il portale www.amicacard.it. La società mette a disposizione di aziende e professionisti (tra cui gli avvocati) che intendono promuovere i propri servizi tramite internet il suddetto circuito a fronte del pagamento di una quota di iscrizione una tantum per un periodo di cinque anni; i consumatori-utenti, acquistando la tessera AmicaCard, possono accedere, a condizioni agevolate ai servizi reclamizzati sul circuito, contattando direttamente i professionisti ad esso convenzionati.

c) L'Associazione Giovani Amministrativisti

3. L'Associazione Giovani Amministrativisti (di seguito anche A.G.AMM) è un ente senza scopo di lucro con sede a Roma che persegue, tra i fini associativi, quello di concorrere alla soluzione dei problemi dei giovani che esercitano la loro attività professionale o si apprestano ad esercitarla nel settore del diritto amministrativo. A tal fine, l'associazione assume ogni iniziativa opportuna anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni e agli organi giudiziari ^[2].

Ritenendo il presente procedimento di interesse per l'associazione, avendo esso ad oggetto due decisioni del CNF relative a «elementi (...) essenziali per l'avvocato nell'offerta dei propri servizi professionali, vale a dire le modalità di determinazione del compenso e la possibilità di promuovere la propria attività professionale anche mediante il ricorso a canali informativi nuovi e/o innovativi, come nel caso dei siti internet» ^[3], e poiché tali questioni riguardano in particolar modo i giovani avvocati che si affacciano alla professione e, pertanto, dispongono di minore esperienza professionale, l'A.G.AMM ha chiesto di partecipare alla presente istruttoria ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. 217/98. Tale istanza, per le motivazioni di cui sopra, è stata accolta ^[4].

II. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

4. In data 19 novembre 2012, l'Autorità - venuta a conoscenza della presenza sul sito web del CNF del "Nuovo tariffario forense", consistente nel D.M. 127/2004 ^[5], e della circolare n.

22-C/2006, pubblicata quale premessa allo stesso - ha richiesto al CNF spiegazioni in merito a tali documenti, entrambi raggiungibili dalla homepage del sito istituzionale del CNF attraverso un link denominato "Tariffe" ^[6].

5. Il CNF ha risposto alla richiesta di cui sopra con comunicazione pervenuta l'11 gennaio 2013, informando che la pubblicazione del "Nuovo Tariffario Forense" e della circolare era dovuta ad un disguido tecnico, al quale avrebbe posto rimedio ricollocando i documenti nella sezione del sito web relativa alla "Storia dell'Avvocatura" ^[7].

6. Il 20 maggio 2013, da accertamenti successivi, è emerso che il D.M. 127/2004 accompagnato dalla circolare n. 22-C/2006, nonché il successivo D.M. 140/2012 ^[8], erano presenti in una sezione denominata "Tariffe/Tariffe professionali" della banca dati del CNF (gestita da IPSOA e accessibile dalla homepage del sito web del CNF), dove è pubblicata la normativa in vigore applicabile agli avvocati ^[9]. I suddetti documenti erano collazionati in un unico documento in formato "pdf" intitolato "Tariffe Professionali".

7. In data 28 maggio 2013 la società Nethuns S.r.l., titolare del circuito "AmicaCard", ha segnalato l'adozione e la diffusione da parte del CNF del parere n. 48 dell'11 luglio 2012, dove si afferma la rilevanza deontologica, per violazione dell'art. 19 del Codice deontologico forense (C.D.F.), dell'uso di piattaforme digitali quali AmicaCard, gestita da Nethuns, per promuovere i servizi professionali da parte degli avvocati ^[10], ritenendo tale parere ingiustificatamente limitativo del diritto degli avvocati a pubblicizzare la propria attività professionale.

8. Il 16 luglio 2013, l'Autorità ha avviato il presente procedimento istruttorio, volto ad accertare se le condotte del CNF, segnatamente, la pubblicazione della circolare 22-C/2006, unitamente e quale premessa alle abrogate tariffe professionali, nonché l'adozione del parere n. 48/2012, costituiscono restrizioni della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE ^[11].

9. In data 4 settembre 2013 è pervenuta in Autorità la richiesta presentata dall'A.G.AMM. di partecipare al presente procedimento istruttorio, in qualità di soggetto interessato ex

1. Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

2. Cfr. art. 4 Statuto A.G.AMM., doc. 12.

3. Doc. 12.

4. Doc. 18.

5. Decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale amministrativa, tributaria e stragiudiziali, (G.U. 18 maggio 2004, n. 127, suppl. ord.).

6. Doc. 1 e 41.

7. Doc. 2.

8. Decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (G.U. n. 195, 22 agosto 2012, Serie Generale).

9. Doc. 3.

10. Doc. 4.

11. Doc. 6.

art. 7, comma 1, lettera b) del D.P.R. 217/98¹³². Con comunicazione del 19 settembre 2013, tale richiesta è stata accolta¹³³ e l'associazione ha effettuato accesso agli atti del presente procedimento in data 1° ottobre 2013¹³⁴.

10. Nel corso del procedimento istruttorio, la società Nethuns ha avuto accesso agli atti il 27 settembre 2013¹³⁵ ed è stata sentita in audizione il 3 ottobre 2013¹³⁶; inoltre, ha provveduto ad integrare la documentazione a sostegno della propria segnalazione con comunicazione pervenuta il 7 febbraio 2014¹³⁷.

11. Il CNF è stato audito il 10 ottobre 2013¹³⁸ e ha integrato le proprie osservazioni con lettera del 29 novembre 2013¹³⁹. In data 13 marzo 2014 è stata inviata al CNF un'ulteriore richiesta di informazioni¹⁴⁰, alla quale ha risposto con comunicazione del 21 marzo 2014¹⁴¹.

12. La società Wolters Kluwer Italia S.r.l. (di seguito WKI), titolare del marchio IPSOA, richiesta in data 11 dicembre 2013 di fornire informazioni in merito alla gestione della banca dati del CNF¹⁴², ha risposto con lettera pervenuta il 23 dicembre 2013¹⁴³. In data 15 aprile 2014, la WKI è stata sentita in audizione¹⁴⁴.

13. In data 7 maggio 2014, l'Autorità ha autorizzato l'invio alle Parti della comunicazione delle risultanze istruttorie¹⁴⁵, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 217/98, a seguito della quale il CNF ha effettuato accesso agli atti in data 2 luglio e 7 luglio 2014¹⁴⁶ e ha presentato una memoria di difensiva in data 4 luglio 2014¹⁴⁷, mentre la società Nethuns ha effettuato accesso agli atti in data 7 luglio 2014¹⁴⁸ e presentato una memoria ad integrazione della documentazione già agli atti in data 1° luglio 2014¹⁴⁹.

14. Il CNF e la Nethuns, con comunicazioni del 27 maggio e del 30 maggio 2014 rispettivamente¹⁵⁰, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 217/98, l'audizione finale dinnanzi al Collegio, che si è svolta il 9 luglio 2014¹⁵¹ e, in tale data, si è conclusa la fase di acquisizione degli elementi probatori.

III. IL QUADRO NORMATIVO

(omissis)

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

(omissis)

V. LE ARGOMENTAZIONI DEL CNF

51. In via preliminare, il CNF osserva che le norme antitrust non sarebbero applicabili al caso di specie né *ratione personae* né *ratione materiae*.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, gli avvocati non potrebbero essere qualificati come imprese, visto che la legge forense espressamente vieta all'avvocato di svolgere attività di impresa¹⁵². Di conseguenza, il CNF non sarebbe, a sua volta, qualificabile come un'associazione di imprese.

Sotto il profilo oggettivo, il CNF ritiene che il parere del Consiglio di Stato n. 5679 del 27 dicembre 2010 circoscriva il sindacato dell'Autorità nei confronti del CNF, escludendo che possano rientrare nel campo materiale di applicazione delle norme antitrust gli atti del CNF. Inoltre, a seguito della recente riforma dell'ordinamento forense, il CNF afferma che le disposizioni deontologiche forensi avrebbero acquisito il rango di fonti primarie dell'ordinamento e dunque non sarebbero censurabili dall'Autorità sotto il profilo antitrust.

V.1 Sulle indicazioni in materia di compensi professionali

52. Per quanto riguarda la circolare 22-C/2006, il CNF, in primo luogo, rileva che la pubblicazione della stessa unitamente al D.M. 127/2004 nel proprio sito web sia dovuta ad «un mero difetto di aggiornamento del sito»¹⁵³. Al riguardo, il CNF evidenzia, in particolare, che la circolare 22-C/2006, rimossa dal sito istituzionale a seguito delle indicazioni fornite dall'Autorità nel corso dell'IC34, era stata superata dalla successiva circolare 23-C/2007, adottata dal CNF il 12 giugno 2007 e «inoltrata via fax nonché via mail ai presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali. La stessa è altresì pubblicata nella banca dati del CNF gestita da IPSOA»¹⁵⁴. Nella circolare del 2007 veniva esplicitamente rilevato che la circolare interpretativa del 2006 «non poteva avere effetti vincolanti in quanto gli Ordini interpretano liberamente il testo delle leggi» e «che la lettera interpretativa risulta superata, né potrebbe vincolare l'applicazione o la interpretazione del Codice deontologico»¹⁵⁵.

12. Doc. 12.
13. Doc. 18.
14. Doc. 24.
15. Doc. 22.
16. Doc. 25.
17. Doc. 32.
18. Doc. 27.
19. Doc. 29.

20. Doc. 36
21. Doc. 37
22. Doc. 30
23. Doc. 31
24. Doc. 39
25. Doc. 43, 44, 45.
26. Doc. 57 e 62
rispettivamente.

27. Doc. 59
28. Doc. 61
29. Doc. 55
30. Doc. 48 e 50
rispettivamente.
31. Doc. 63
32. Cfr. art. 18 comma 1, lett. b),
L. n. 247/2012, a mente del quale:

«La professione di avvocato è incompatibile (...) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui».

33. Doc. 2.
34. Doc. 2.
35. Doc. 2.

53. Il CNF sostiene, inoltre, che la pubblicazione della circolare 22-C/2006, quale premessa al D.M. 127/2004, nella banca dati del CNF gestita da WKI non gli sarebbe imputabile in quanto la responsabilità per la gestione della banca dati sarebbe attribuibile alla società WKI, con la quale ha stipulato un contratto nel 2007, rinnovato nel 2010, al fine di realizzare e mantenere aggiornata la banca dati³⁶. Secondo il CNF, da tale contratto emergerebbe «che la banca dati è gestita in autonomia da IPSOA e che conseguentemente il CNF non ha alcuna responsabilità per quanto ivi pubblicato»³⁷.

Inoltre, il fatto che l'impaginazione del documento pubblicato nella banca dati - che vede collazionati il testo del D.M. 127/2004 e della circolare - sia stata effettuata da WKI, e che la banca dati si trovi su un sito esterno al sito istituzionale confermerebbero, a giudizio del CNF, «l'estraneità della paternità del documento in capo al CNF»³⁸.

(omissis)

58. Il CNF precisa inoltre che la circolare non intendeva reintrodurre surrettiziamente i minimi tariffari abrogati dalla riforma Bersani, ma semplicemente affermare che gli organi preposti al controllo della deontologia professionale, segnatamente del decoro professionale, possono intervenire per censurare, non già qualsiasi scostamento dalle tariffe, bensì le richieste di compensi incompatibili, in quanto sproporzionati, con il valore della prestazione. Questo principio, ad avviso della Parte, varrebbe ancora oggi, nonostante l'intervenuta abolizione delle tariffe professionali disposta dal D.L. 1/2012³⁹.

59. Il CNF, inoltre, contesta la qualificazione di restrittività formulata in relazione alla circolare 22-C/2006, la quale comunque non configurerebbe una restrizione della concorrenza per oggetto, bensì per effetto, essendo pertanto necessario provvedere ad una valutazione della stessa nel suo contesto concreto, mediante una rule of reason, come, secondo la Parte, richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia⁴⁰.

60. Infine, il CNF ricorda che le tariffe minime sarebbero state ritenute idonee a salvaguardare la qualità delle prestazioni anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Cipolla e Macrino⁴¹, nonché, più in generale, necessarie e proporzionate per perseguire obiettivi di interesse generale⁴².

V.2 Sulle indicazioni relative ad iniziative pubblicitarie che utilizzano siti web

61. Il CNF, innanzitutto, precisa che il parere non ha carat-

tere vincolante per gli ordini territoriali, i quali possono discostarsene e che lo stesso non mira ad impedire ai professionisti l'impiego di un mezzo per la diffusione delle informazioni professionali, bensì intende censurare i contenuti e le modalità con le quali tali informazioni vengono veicolate⁴³.

(omissis)

63. Il CNF ritiene che siti come Amica Card "cattur(erebbero)" i potenziali clienti collegandoli al professionista, il che costituirebbe una violazione deontologica da parte degli avvocati, perché equivarrebbe ad avvalersi di un terzo intermediario che, dietro compenso, procuri clienti all'avvocato. Secondo il CNF, piattaforme quali quella in questione, attirerebbero una massa di potenziali clienti con escamotage commerciali per poi indirizzarli verso un numero limitato di professionisti affiliati alla piattaforma. Questa condotta integrerebbe pertanto una violazione del canone I dell'art. 19⁴⁴.

64. Il CNF ha inoltre precisato che la disposizione deontologica in questione si è evoluta nel tempo. Inizialmente era previsto il divieto di impiegare qualsiasi strumento per contattare i clienti, incluso il mezzo televisivo ovvero gli strumenti audiovisivi. Successivamente, tale divieto è caduto e attualmente è venuto meno anche per i siti internet realizzati dai professionisti, attraverso i quali gli avvocati trasmettono informazioni circa la loro attività a una platea indistinta di potenziali clienti⁴⁵.

65. A tale proposito il CNF sottolinea che, a differenza del ricorso alle vetrine online come AmicaCard, la predisposizione da parte dei professionisti di siti web dove gli avvocati illustrano la propria attività professionale è un'attività legittima, in quanto costituisce pubblicità informativa lecita. Questo perché tali siti e iniziative, a differenza di AmicaCard/Groupon, si rivolgerebbero alla generalità degli utenti e non ad un gruppo limitato di utenti (i.e. gli affiliati al circuito AmicaCard); di più, i siti web predisposti dagli stessi professionisti non presenterebbero i servizi legali unitamente a servizi di altra natura (ad. es. viaggi, ristoranti, prodotti cosmetici, etc.)⁴⁶.

66. Infatti, siti quali AmicaCard spersonalizzerebbero il rapporto tra cliente e avvocato, mercificando la prestazione professionale. Ad avviso del CNF, tali siti pre-conformerebbero il rapporto professionale, in quanto precostituirebbero in forma vincolante alcuni elementi del rapporto contrattuale d'opera

36. Doc. 2 e 27.

37. Doc. 29.

38. Doc. 2, 27, 29, 37.

39. Doc. 59 e 63.

40. In particolare, il CNF cita a supporto della propria affermazione la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi v. AGCM, non ancora pubblicata in Racc., cfr. doc. 59 e 63.

41. Doc. 59 e 63. Si tratta della sentenza resa dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-94/04 e 202/04, Cipolla e al., in Racc. [2006] p. I-11421.

42. Doc. 59 e 63.

43. Doc. 59 e 63.

44. Doc. 27 e 63.

45. Doc. 27.

46. Doc. 27.

professionale suscettibile di realizzarsi in concreto fra le parti¹⁴⁷.

67. Quanto poi al contenuto dei messaggi diffusi attraverso piattaforme quali AmicaCard, secondo il CNF, tali strumenti veicolerebbero delle informazioni scorrette e ingannevoli nei confronti dei potenziali clienti/consumatori. Infatti, secondo il CNF, i professionisti che nelle vetrine online offerte da AmicaCard si dichiarano esperti in una determinata branca del diritto potrebbero non essere tali; inoltre, l'offerta degli sconti non sarebbe verificabile nella misura in cui non è dato sapere l'importo sulla base del quale lo sconto è calcolato¹⁴⁸.

Al riguardo, il CNF ricorda peraltro che l'esistenza di rimedi nei confronti delle pratiche commerciali scorrette nel codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005) non sterilizza il potere di intervento degli ordini in materia di pubblicità degli iscritti, come previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 137/2012¹⁴⁹.

68. Il CNF, inoltre, contesta la qualificazione di restrittività formulata in relazione al parere n. 48/2012, che non configurerebbe, peraltro, una restrizione per oggetto, bensì per effetto della concorrenza, essendo pertanto necessario provvedere ad una valutazione della stessa nel suo contesto concreto, mediante il bilanciamento d'interessi illustrato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Wouters¹⁵⁰ e non già per mezzo di una valutazione "automatica" di restrittività¹⁵¹.

A tal fine, il CNF ha comunicato che attualmente non sono pendenti, in appello, dinanzi al Consiglio, casi relativi a professionisti che sono incolpati di aver violato le indicazioni deontologiche fornite dal parere n. 48/2012¹⁵².

69. Di più, secondo il CNF, il parere in questione sarebbe giustificato dall'esigenza di proteggere i consumatori, nonché la reputazione e credibilità dell'intera categoria professionale, salvaguardando così la corretta amministrazione della giustizia e in ultima analisi il diritto di difesa delle parti¹⁵³. In tal senso deporrebbe, ad avviso del CNF, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di pubblicità sanitaria¹⁵⁴.

70. Infine, il CNF ha anche affermato che il parere n. 48 del

2012 «è stato indirizzato al solo richiedente consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verbania. Non è stato invece comunicato alla stampa, né oggetto di newsletter o di circolare da parte del CNF né di altra forma di invio generalizzato ai Consigli dell'ordine circondariale»¹⁵⁵.

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLA SOCIETÀ NETHUNS S.r.l.

(omissis)

VII. VALUTAZIONI

(omissis)

A) Il mercato rilevante

(omissis)

B) L'intesa

B.1) Imprese e associazioni di imprese

(omissis)

91. Lo statuto di diritto pubblico del CNF o le funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge al CNF non ostano alla sua qualificazione come associazione di imprese. Come più volte ricordato dalla Corte di Giustizia infatti, l'art. 101 TFUE si applica agli accordi tra imprese e a decisioni di associazioni di imprese, senza che rilevi l'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali¹⁵⁶.

92. Nel caso di specie, inoltre, non trova applicazione quella giurisprudenza che esclude la natura di associazioni di imprese degli ordini degli avvocati quando questi adottino regolamenti nell'esercizio di una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà o esercitino prerogative tipiche dei pubblici poteri¹⁵⁷. Sia la circolare 22-C/2006 che il parere n. 48/2012, oggetto del presente procedimento, infatti, riguardano espressamente i comportamenti economici degli avvocati e la disciplina di questi ultimi da parte del CNF. Nell'adottare e diffondere la circolare e il parere, secondo le modalità sopra indicate, il CNF non assolveva dunque ad alcuna missione di carattere sociale e non esercitava certo prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma, al contrario, agiva come l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce

47. Doc. 27, 59 e 63.

48. Doc. 63, nonché doc. 59 a cui sono allegati copie delle vetrine professionali che il CNF ritiene trasmettano messaggi/informazioni ingannevoli o scorretti per i consumatori.

49. Doc. 59 e 63.

50. Cfr. Corte di Giustizia, causa C-309/99, Wouters e altri v.

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, in Racc. [2002] p. I-1577.

51. Doc. 59 e 63.

52. Come precisato nel corso dell'audizione del 10 ottobre 2013 dallo stesso CNF, quest'ultimo conosce delle violazioni deontologiche in sede di appello, cioè una volta che i consigli territoriali si sono pronunciati sulle stesse in prima battuta, cfr.

doc. 27. e 29.

53. Doc. 59 e 63.

54. Doc. 59 e 63 Il CNF richiama, segnatamente, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa C-446/05, Doulamis, in Racc. [2008] p. I-1377 e causa C-475/11, Konstantinides, non ancora pubblicata in Racc., nonché nella pronuncia resa nella causa C-119/09, Societè

fiduciaire nationale d'expertise comptable, in Racc. [2010], p. I-2551.

55. Doc. 29 e 59.

56. Cfr. Causa C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas cit, para. 48; Causa C-309/99, cit, para. 66 e ss., TAR Lazio (Geologi), cit.

57. Cfr. ex multis, Causa C-309/99, Wouters, cit. e

un'attività economica¹⁵⁹, con l'obiettivo di «regolare e orientare l'attività degli iscritti nell'offerta delle proprie prestazioni professionali incidendo sugli aspetti economici della medesima»¹⁶⁰.

93. Ne consegue che il CNF, nel pubblicare la circolare quale premessa alle tariffe ministeriali prima e poi anche ai parametri, nonché nell'adottare il parere in questione, agiva in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, pertanto, costituisce un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101(1) TFUE¹⁶⁰. Ciò anche in ragione «dell'indubbia e ragionevolmente rinvenibile influenza esercitata dagli ordini sui comportamenti, anche a contenuto economico, degli associati, in quanto esercitata da soggetti titolari di rilevanti poteri di rappresentanza istituzionale della categoria e gestione, anche sotto il profilo disciplinare, avuto riguardo all'applicazione e all'osservanza delle norme deontologiche»¹⁶¹.

B.2) Decisioni di associazioni di imprese

(omissis)

B.3) L'imputabilità al CNF della condotta di cui alla circolare n.

22-C/2006

(omissis)

B.4) Infrazione unica e continuata

(omissis)

C) La restrittività dell'intesa

(omissis)

C.1) La circolare 22-C/2006 e le indicazioni del CNF in materia di compensi ivi contenute

(omissis)

109. La circolare 22-C/2006, pubblicata unitamente e quale premessa alle (abrogate) tariffe ministeriali e poi ai parametri, affermando che, nonostante gli interventi di liberalizzazione intervenuti a partire dal 2006, rimangono deontologicamente rilevanti, dunque sanzionabili disciplinarmente, le condotte autonome di prezzo dei professionisti che richiedono compensi al di sotto della soglia tariffaria minima, costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto. Infatti, essa mira

precipuamente a limitare comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato da parte dei professionisti, impedendo loro di utilizzare una delle principali leve concorrenziali a disposizione degli avvocati.

110. In particolare, nella circolare, il CNF, pur riconoscendo «il fatto che le tariffe minime non siano più obbligatorie», afferma che «nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c. II del codice deontologico, in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost.».

111. Pertanto, la circolare in questione, pubblicata unitamente alle (abrogate) tariffe ministeriali e poi ai parametri nel sito internet del CNF e nella banca dati dello stesso, reintroduce di fatto le tariffe minime, non più obbligatorie già dalla riforma Bersani del 2006 e definitivamente eliminate con l'abrogazione generalizzata delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, commi 1 e 4, del D.L. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012), nella misura in cui afferma che gli avvocati che dovessero richiedere compensi inferiori ai minimi tariffari commetterebbero violazioni delle norme deontologiche, il che, come noto, li esporrebbe a sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

(omissis)

119. In definitiva, la pubblicazione della circolare n. 22-C/2006, unitamente e quale premessa interpretativa ai parametri di cui ai D.M. n. 127/2004 e n. 140/2012, ha un oggetto anticoncorrenziale, mirando essa precipuamente a limitare le condotte autonome di prezzo dei professionisti. Essa infatti reintroduce di fatto l'obbligatorietà dei minimi tariffari, prospettando procedimenti e sanzioni disciplinari per coloro che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (ora abrogate) tariffe ministeriali.

120. In particolare, si rileva che la circolare, provenendo dall'organo esponenziale dell'avvocatura italiana, che è al con-

giurisprudenza ivi citata.

58. Cfr. Corte di Giustizia, causa C-309/99, *Wouters*, cit. e causa C-1/12, *OTOC*, cit.

59. Tar Lazio, sent. 1757/2011, *Geologi e giurisprudenza ivi citata*. Aggiunge inoltre il TAR nella medesima sentenza che ai fini della qualificazione degli ordini come associazioni di imprese «assume significato decisivo la circostanza che gli

ordini professionali sono comunque enti pubblici associativi, espressione degli esercenti una determinata professione, nei cui confronti l'ente svolge poteri autoritativi sia di vigilanza che di tutela delle ragioni economiche, cosicché non può escludersi che attraverso le deliberazioni dei Consigli possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza

anticoncorrenziale nel mercato considerato». V. anche C-309/99, *Wouters*, cit., para. 63.

60. Come del resto affermato al T.A.R. Lazio, sent. 1757/2011, *Geologi*: «quanto alle associazioni di imprese (...) va ulteriormente precisato che è indifferente lo svolgimento da parte delle stesse di attività di impresa o di attività latu sensu economica, essendo sufficiente che operino quali enti

esponenziali e rappresentativi di interessi comuni di imprese che operano sul mercato, potendo avere la relativa attività come scopo o effetto di alterare la concorrenza nel mercato quando è rivolta all'interesse comune delle imprese associate, tramite, in particolare, l'elaborazione di interventi che possano limitare la libertà di concorrenza nel mercato di riferimento».

61. TAR Lazio, Sez. I, sent.

tempo l'organo giurisdizionale chiamato a rivedere nel merito le pronunce disciplinari degli ordini circondariali (in futuro dei consigli distrettuali di disciplina), è certamente idonea ad influenzare la condotta di prezzo dei professionisti sul mercato. Gli avvocati, pertanto, difficilmente avranno un incentivo a discostarsi dalle indicazioni deontologiche fornite dal CNF mediante le proprie circolari o i propri pareri, visto che è lo stesso CNF chiamato a valutare nel merito e sanzionare disciplinarmente, in ultima istanza, la violazione dei canoni deontologici da parte degli avvocati⁶¹. Si ricorda poi come la circolare apparisse sul sito internet nonché nella banca dati del CNF sotto la voce "Tariffe" e fosse quindi ampiamente conoscibile da tutti i professionisti. È evidente infine l'idoneità della condotta del CNF a indurre i professionisti ad autolimitarsi nelle proprie decisioni in materia di compensi, in ragione delle possibili conseguenze disciplinari derivanti dalla richiesta di onorari che potrebbero essere giudicati dall'ordine professionale troppo esigui. La circolare pertanto favorisce, reintroducendo di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, il mantenimento di prezzi sovraconcorrenziali tra i professionisti, a svantaggio dei consumatori.

(omissis)

C.2) Il parere n. 48/2012 e le indicazioni in materia di pubblicità dei servizi professionali ivi contenute

125. Il parere n. 48/2012 introduce una restrizione della concorrenza tra i professionisti sottoposti alla vigilanza del CNF, impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi.

Si legge, infatti, nel parere che il ricorso a siti quali quello in questione travalicherebbe la mera attività pubblicitaria, in quanto il messaggio diffuso «non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente». Inoltre, il CNF censura l'uso di tali mezzi poiché permetterebbero «di raggiungere in via aspecificamente generalizzata il consumatore (cliente solo potenziale) tramite i suoi strumenti di accesso alla rete internet». Di conseguenza, l'avvocato, impiegando tale strumento per pubblicizzare i propri servizi professionali, commetterebbe una violazione delle norme deontologiche, sanzionabile dai competenti organi disciplinari.

Inoltre, il parere stigmatizza la promozione, mediante tale canale informativo, di servizi professionali a condizioni economicamente vantaggiose, rilevando come sia elemento distintivo delle vetrine on-line "la vantaggiosità dello sconto prospettato dal professionista offerente", nonché il fatto che

«il sito costituisce (...) un canale di informazione concentrato sul prevalente aspetto della mera convenienza economica del servizio offerto», che «comporta *in re ipsa* lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questione di puro prezzo».

126. Il parere, quindi, limita l'impiego da parte degli avvocati di un importante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dell'informazione circa la natura e la convenienza dei servizi professionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale.

(omissis)

134. In definitiva, il parere in questione, sussumendo il fenomeno in esame nel divieto di accaparramento della clientela di cui all'articolo 19 del codice deontologico, inibisce il ricorso da parte degli avvocati a un importante strumento per pubblicizzare e diffondere informazioni, anche di carattere economico, circa la propria attività professionale, limitando lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel mercato, con evidenti ricadute negative sui consumatori.

135. Non sembra inoltre possibile ritenere che il parere in questione persegua in maniera proporzionata, attraverso il restringimento della concorrenza, obiettivi di interesse generale. Se è vero che la norma deontologica, di cui il parere costituisce attuazione, mira ad evitare che venga sollecitato un bisogno di assistenza legale, ad esempio, come spiegato dal CNF, pagando un terzo affinché distribuisca biglietti da visita al pronto soccorso o sul luogo di un incidente stradale o ancora presentandosi al domicilio di potenziali clienti; tali situazioni, paradigmatiche del divieto deontologico di accaparramento della clientela, sembrano basarsi sul contatto diretto tra cliente e professionista e sulla vulnerabilità del cliente in una determinata situazione. Queste condizioni non si riscontrano, viceversa, nel caso di AmicaCard, dove non c'è alcuna sollecitazione al ricorso a prestazioni legali da parte del professionista, visto che il bisogno di assistenza legale del cliente affiliato ad AmicaCard già sussiste, avendo questi effettuato la ricerca tra le pagine web del sito per trovare il professionista più adatto a cui sottoporre la propria questione.

(omissis)

C.3) Conclusioni sulla restrittività dell'intesa

(omissis)

D) Il pregiudizio al commercio tra Stati Membri dell'Unione europea

(omissis)

1757/2011, *Geologi*, citata.

62. Cfr. artt. 35, 36 e 61 L. n.

247/2012.

63. Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sent.

E) La gravità e la durata dell' intesa
(omissis)

152. Quanto alla natura dell'infrazione in esame, si osserva come la stessa risulti grave, avendo ad oggetto limitazione del comportamento economico sul mercato di professionisti indipendenti, con riferimento in particolare al valore economico delle prestazioni da essi offerte sul mercato.

153. In particolare, mediante la circolare 22-C/2006 pubblicata quale premessa al D.M. 127/2004 (e poi al D.M. 140/2012), il CNF ha di fatto reintrodotta i minimi tariffari prevedendo la rilevanza deontologica dei comportamenti autonomi di prezzo dei professionisti che dovessero richiedere compensi inferiori ai minimi tariffari. Quanto al parere n. 48/2012, il CNF, affermando la rilevanza disciplinare dell'impiego di piattaforme digitali gestite da soggetti terzi per trasmettere informazioni, anche di carattere economico, inerenti all'attività professionale, ha ingiustificatamente limitato il diritto degli avvocati ad avvalersi di un mezzo particolarmente innovativo, potenzialmente in grado di raggiungere un elevato numero di consumatori, per pubblicizzare la propria attività professionale.

154. In aggiunta, come visto sopra, l'infrazione interessa l'intero territorio nazionale e promana dall'organo esponenziale dell'avvocatura italiana, peraltro titolare, oltre che del potere di regolazione della condotta deontologica degli iscritti, anche del potere di sindacare nel merito, in ultima istanza, le violazioni deontologiche commesse dai medesimi.

155. La gravità dell'infrazione accertata risulta poi dal contesto normativo nel quale la stessa si colloca. I servizi professionali infatti, hanno formato oggetto di profondi e radicali interventi di liberalizzazione sia in materia di compensi che di pubblicità professionali sin dalla c.d. riforma Bersani del 2006. Tali provvedimenti hanno chiaramente affermato anche per gli avvocati la libertà del professionista di determinare autonomamente il proprio compenso senza vincolo alcuno da parte dell'ordine di appartenenza e la libertà di pubblicizzare la propria attività professionale con qualunque mezzo, anche informatico.

156. Inoltre, si rileva come l'Autorità, già nel corso della ci-

tata Indagine Conoscitiva sui servizi professionali (IC34) conclusa nel gennaio 2009, avesse svolto un'intensa attività di advocacy nei confronti del CNF, con riferimento alle disposizioni deontologiche e alle condotte tenute dagli organi dell'ordinamento forense con riguardo ai comportamenti economici dei professionisti vigilati.

157. Con particolare riferimento alla circolare n. 22-C/2006, occorre poi rilevare che, nonostante il CNF, a seguito dell'indagine conoscitiva IC34, avesse a suo modo ritirato tale documento mediante la circolare 23-C/2007, lo stesso veniva ripubblicato unitamente alle (abrogate) tariffe ministeriali (e poi anche ai parametri), nella banca dati del CNF quantomeno dal febbraio 2008 e nel sito istituzionale dello stesso quantomeno dal luglio 2009. Inoltre, il CNF non ha provveduto a rimuovere tale documento dalla banca dati fino all'ottobre 2013, nonostante quanto rilevato dall'Autorità nella propria richiesta di informazioni del 19 novembre 2012 e nell'avvio del presente procedimento.

(omissis)

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

(omissis)

162. Posto che l'infrazione è stata realizzata da una associazione di imprese, come da precedenti decisioni dell'Autorità, confermate dalla giurisprudenza nazionale^[63], per calcolare l'importo base della sanzione si è preso a riferimento il valore relativo ai contributi versati al CNF, ai sensi dell'art. 35 L. n. 247/2012^[64], dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi.

Pertanto, il fatturato rilevante corrisponde a (1-10 milioni di) euro, ossia all'ammontare dei contributi versati dagli avvocati al CNF nell'anno 2013, ultimo anno intero in cui l'impresa (l'associazione di imprese nel caso di specie) ha partecipato all'infrazione.

163. Ai fini della determinazione dell'importo base della il valore sopra indicato deve essere applicata una percentuale individuata in funzione della gravità della violazione.

164. Nel caso di specie, richiamando le considerazioni già svolte in merito alla gravità della violazione, tale percentuale è

n. 8346 del 30 luglio 2014, dove i giudici amministrativi affermano: «nel caso di specie la contribuzione associativa ben poteva essere presa a parametro, come già evidenziato da questa sezione, secondo la quale - in relazione al sanzione "anticoncorrenziale" avverso Ordine professionale - tale modalità era legittima avuto riguardo degli orientamenti contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea

2006/C 2010/02 (...) deve ritenersi corretta la determinazione della sanzione da irrogarsi, (...), a carico di un ente di tipo associativo assumendo quale base di computo le entrate contributive ad esse proprie, per quanto queste non ineriscano ad un fatturato in senso stretto», aggiungendo poi che «come condivisibilmente evidenziato dall'Autorità (...), il riferimento alle sole entrate associative può valere per fatturato da tenere presente ai fini

del computo dell'importo-base della sanzione, ma non per l'individuazione del "tetto massimo", dovendosi tenere conto nella fattispecie, della capacità complessiva dell'impresa anche al fine di dare luogo a sanzione con caratteristiche di efficacia, proporzionalità e dissuasività». In senso conforme si vedano anche TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 8343 e 8349 del 30 luglio 2014.

64. Ai sensi dell'art. 35 comma 2

e 3 della L. n. 247/2012: «Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti

fissata nella misura del 5% del fatturato rilevante.

165. Il valore così determinato, corrispondente a (inferiore a 1 milione di) euro deve essere moltiplicato, al fine del calcolo dell'importo base, per la durata dell'infrazione.

166. Come visto sopra, l'infrazione è iniziata quantomeno dal 18 febbraio 2008 ed è in corso al momento dell'adozione della presente delibera, non risultando agli atti del procedimento alcun provvedimento di revoca del parere n. 48/2012. Pertanto, in aderenza ai criteri previsti dalla Comunicazione della Commissione, al fine del calcolo della sanzione, verrà considerato un periodo corrispondente a sette anni⁶⁵. L'importo della sanzione è quantificato, pertanto, nella misura di (1-10 milioni di) euro.

167. Non si riscontrano in relazione ad entrambe le intese circostanze aggravanti né circostanze attenuanti al fine dell'adeguamento dell'importo sopra indicato, come previsto negli orientamenti contenuti nella citata Comunicazione della Commissione.

168. L'importo della sanzione per l'infrazione accertata, come sopra calcolato, risulta tuttavia superiore al limite edittale previsto dall'articolo 15, comma 1, L. n. 287/90 («dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida»).

Ai fini del calcolo di tale limite, come da consolidata giurisprudenza, occorre tenere presente la capacità complessiva dell'associazione e dunque il totale delle entrate della stessa⁶⁶. Tale valore corrisponde a (1-10 milioni di) euro, ossia al totale delle entrate del CNF per l'anno 2013.

169. Pertanto, in considerazione di tale limite, la sanzione per l'accertata infrazione deve essere ridotta al limite edittale, ossia 912.536,40 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il Consiglio Nazionale Forense, in violazione dell'art. 101 del TFUE, ha posto in essere un'intesa, unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l'utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la

alle giurisdizioni superiori (comma 2). La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito

regolamento adottato dal CNF. (comma 3)».

65. Cfr. Comunicazione della Commissione europea,

convenienza economica della prestazione professionale;

b) che il Consiglio Nazionale Forense assuma misure atte a porre termine all'infrazione dandone adeguata comunicazione agli iscritti;

c) che il Consiglio Nazionale Forense si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell'infrazione accertata al punto a);

d) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, venga applicata al Consiglio Nazionale Forense la sanzione amministrativa pecuniaria di 912.536,40 € (novecentododicimilacinquecentotrentasei euro e quaranta centesimi);

e) che il Consiglio Nazionale Forense, entro il 28 febbraio 2015, dia comunicazione all'Autorità delle misure adottate ai sensi del punto b), trasmettendo una specifica relazione scritta.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera d) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello atte-

«Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003», cit., punto 24.

66. Cfr. Sentenza TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 8346, 30 luglio 2014, nonché TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 8343 e 8349 del 30 luglio 2014.

stante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lette-

ra b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Prassi

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento 22 ottobre 2014 n. 25154 - Stralcio
Presidente Pitruzzella; Segretario generale Chieppa

L'ANALISI DEL PROVVEDIMENTO
Giuliano Fonderico

Se si scorrono le contestazioni dell'Autorità della concorrenza e le difese del Consiglio nazionale forense nel procedimento, il provvedimento finale costituisce una sorta di compendio del dissidio - apparentemente insanabile - che da anni contrappone questi due organi.

Professioni regolamentate e regole della concorrenza

Vi è anzitutto un tema di principio sulla sottoposizione delle professioni regolamentate e dei loro ordini e collegi alle regole di concorrenza. In termini generali, questo non dovrebbe essere più un punto dibattuto, sostenendosi da tempo la soluzione affermativa.

Dal provvedimento emerge però che il Cnf oppone ancora varie ragioni all'equazione ordini professionali/associazioni d'impresa. Più sottile e incerto è invece il confine "interno" alle attività degli ordini, tra ciò che esprime un potere di regolazione in vista dell'interesse pubblico e ciò che riguarda più da vicino le dinamiche del mercato. L'Autorità valorizza gli effetti delle decisioni, per l'appunto l'incidenza sul comportamento economico dei professionisti. Il Cnf si concentra sugli interessi che ritiene di

AVVOCATI & CONCORRENZA

Un dissidio insanabile sul funzionamento del mercato

Il provvedimento non segna naturalmente il punto di arrivo del contrasto tra l'Autorità e il Cnf. Considerati i valori in gioco è facile prevedere un seguito giurisdizionale. Sarà dunque il giudice amministrativo ad avere l'ultima parola sia sull'esistenza dell'illecito sia sulla congruità della sanzione applicata.

tutelare e che andrebbero volta per volta individuati nel decoro, nella dignità, nella lealtà e correttezza dell'attività professionale ecc. Il Cnf, da questo punto di vista, si ritiene legittimato a incidere anche sui comportamenti economici degli avvocati quando curi uno degli interessi generali dei quali sia intestatario.

Dietro questa linea di distinzione si intravede un conflitto più profondo sui modelli di funzionamento del mercato, sui meriti e sui demeriti della concorrenza di prezzo, sul valore della pubblicità, e in generale un diverso grado di fiducia nelle capacità di autoregolazione delle parti.

Il punto di vista dell'Agcm. Nella visione dell'Autorità, tolti alcuni casi estremi di comportamenti aggressivi o ingannevoli, acquirenti e venditori sono di norma in grado di raggiungere soluzioni di comune

soddisfazione. Al più, possono occorrere interventi pubblici di correzione delle "asimmetrie informative", ad esempio attraverso la selezione qualitativa dei prestatori (ciò che oggi è fornito dall'esame di Stato per accedere alla professione).

I timori del Consiglio. Il Cnf sembra temere che la concorrenza possa avere frequentemente risvolti "distruttivi", far deperire la qualità delle prestazioni, danneggiare anziché favorire i clienti insomma.

I comportamenti contestati nel provvedimento

Autorità e Cnf discutono sui fatti prima ancora che sulle idee.

La vicenda delle tariffe minime. Se si passa ai comportamenti contestati, nella vicenda delle tariffe minime si potrebbe vedere un contrasto meno netto. Il Cnf ha sostenuto che la pubblicazione della vecchia circolare del 2006 fosse sostanzialmente il frutto di

Per il testo integrale del provvedimento dell'Antitrust
www.agcm.it

una svista. Il Consiglio ha poi enfatizzato il carattere non vincolante della circolare e il suo rivolgersi non tanto agli scostamenti dalle tariffe minimi ormai abrogate quanto ai compensi talmente bassi da mettere in discussione il decoro professionale. Anche su questo aspetto, tuttavia, l'Autorità non sembra disposta a concedere sconti. Il provvedimento, fondandosi su una sentenza della Cassazione (3715/2013) ritiene che l'adeguatezza dei compensi professionali prevista dall'articolo 2223 del codice civile costituisca un parametro interno al rapporto tra il professionista e il cliente. Essa può operare ove manchi un accordo ma non può essere imposta dall'esterno da parte dell'ordine di appartenenza. L'intervento degli ordini non può essere salvato neppure per i potenziali effetti benefici che la Corte di giustizia ha riconosciuto alle tariffe minime. La Corte, ha sottolineato l'Autorità, si è occupata della regolazione delle tariffe compiuta da autorità pubbliche. Un'associazione d'impresе non può attribuirsi gli stessi margini di manovra proprio perché formata dai soggetti che dovrebbero poi applicare le tariffe.

La questione delle promozioni. Per la seconda condotta contestata, relativa ai meccanismi promozionali, la distinzione tra gli interventi consentiti e quelli anticoncorrenziali si fa forse meno netta. Il Cnf ha insistito molto sulla sua visione non "mercantilistica" della professione, che dovrebbe privilegiare il contatto diretto tra il professionista e il cliente, escludere gli intermediari e

concentrarsi sulla qualità delle prestazioni anziché sui prezzi più o meno convenienti.

L'Autorità, in alcuni passaggi del provvedimento, pare disposta a concedere al Consiglio alcuni spazi d'intervento per proteggere i "consumatori" dai comportamenti decettivi e da quelli più aggressivi, che "sollecitano" nei consumatori

**Non si può escludere,
essendo coinvolte
norme comunitarie,
un "passaggio"
alla Corte di giustizia Ue**

bisogni artificiali.

D'altra parte, l'Autorità non sembra voler rinunciare alla pubblicità come strumento forte di competizione e di informazione, anche quando insista sui prezzi e si svolga con le tecniche più moderne e a maggiore capacità diffusiva.

Il calcolo della sanzione. La parte finale del provvedimento è dedicata all'applicazione e al calcolo della sanzione. La disciplina antitrust riserva le sanzioni pecuniarie alle infrazioni "gravi" e, secondo l'Autorità, tale è stata la condotta del Cnf per la natura dell'illecito commesso, per la sua durata e per l'estensione all'intero territorio nazionale dei suoi effetti potenziali. L'Autorità, per giungere a questa conclusione, ha rimarcato anche che le condotte si sono poste in controtendenza rispetto ai processi di liberalizzazione disposti in via legislativa, a partire dal decreto "Bersani" n. 223/2006,

e con i numerosi interventi di *advocacy* della stessa Autorità. Il calcolo della sanzione ha dovuto tenere conto della natura associativa del Consiglio nazionale. Se di regola per le imprese si ragiona in termini di fatturato, per le associazioni di imprese si può ricorrere al valore delle contribuzioni raccolte dagli associati, nello specifico gli iscritti al Cnf. Applicando a questa base i vari parametri di calcolo, la sanzione finale avrebbe raggiunto un valore superiore alla soglia massima fissata dalla legge - il dieci per cento del "fatturato" - cosicché l'Autorità ha disposto un taglio finale per ricondurla entro il limite.

**Uno scenario probabile:
il ricorso al Tar**

Il provvedimento non segna naturalmente il punto di arrivo del contrasto tra l'Autorità e il Cnf. Considerati i valori in gioco, e anche il carattere non simbolico della sanzione applicata, è facile prevedere un seguito giurisdizionale.

Sarà dunque il giudice amministrativo ad avere l'ultima parola sia sull'esistenza dell'illecito sia sulla congruità della sanzione applicata.

Non si può escludere neppure, essendo coinvolte le disposizioni Ue della concorrenza, che la questione torni per l'ennesima volta dinanzi alla Corte di giustizia, questa volta in una prospettiva un po' diversa da quella delle precedenti sentenze sulle tariffe e sugli ordini professionali. Quale che sia l'esito di questo contenzioso, questa volta si potrebbe però giungere a un punto di non ritorno. ●

Cassa commercialisti, trend in crescita

Avanzo corrente stimato, nel 2015, pari a 439 milioni di euro, frutto di «una sostanziale costanza», rispetto ai numeri dell'anno in corso, «della raccolta contributiva», con «una crescita di circa 13 milioni delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali». Cifre che emergono dal budget di previsione per il prossimo anno della Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti (Cnpadc), che è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto guidato da Renzo Guffanti, nella Sala della Borsa, a Bologna, città nella quale fa tappa «Previdenza In tour», l'iniziativa per diffondere, direttamente sul territorio, una cultura previdenziale fondata sui valori di sostenibilità ed equità, non soltanto nei rapporti tra le diverse generazioni, ma anche tra gli enti pensionistici privati e l'apparato statale. Nel documento compaiono numeri estremamente utili a tracciare l'andamento della professione economico-giuridica che, si legge, conferma il suo «trend in crescita», pari a quello che è stato realizzato nel 2014: è, inoltre, perfino previsto un incremento netto dei professionisti negli elenchi dell'istituto pari a 2 mila 200 unità. I dati confermano una ininterrotta attrattiva della professione, con «una conseguente maggiore attenzione» dell'ente nei confronti delle nuove generazioni di dottori commercialisti. Alla fine del 2015 la popolazione attesa della Cnpadc si ritiene che supererà i 64 mila iscritti. E, per quel che concerne le dinamiche pensionistiche, la Cassa prevede di erogare, entro la fine dell'anno che sta per cominciare, oltre 7 mila assegni pensionistici, con un rapporto iscritti/pensionati superiore a 9.

Il patrimonio investito, secondo le stime contenute nel budget, «proietta il ragguardevole numero pari a 5,5 miliardi di euro». Un bilancio che fa dire a Guffanti che, «nell'attuale scenario che vede gli enti di previdenza privati particolarmente tartassati dal Legislatore fiscale (il riferimento è alla doppia tassazione, su prestazioni erogate e rendite finanziarie, prelievo, quest'ultimo, che potrebbe aumentare dal 20 al 26%, nel 2015, in assenza di correzioni alla legge di Stabilità all'esame del Parlamento, ndr) auguro alla Cnpadc, anche per le casse dello stato, che le stime siano confermate».

Simona D'Alessio



Legge di stabilità. I ritocchi in arrivo al Senato

Per i fondi pensione ipotesi prelievo al 17% Regioni, patto flessibile

Marco Rogari
ROMA

Far salire l'asticella della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione non oltre il 17% senza arrivare più a quota 20 per cento. Semplificare per renderlo più flessibile il Patto di stabilità sulle Regioni. Azzerare l'aumento del prelievo sulle Casse di previdenza (tornando al 20% dal 26%) con una possibile attivazione del super-Fondo nazionale per veicolare a investimenti infrastrutturali parte delle risorse degli Istituti privatizzati e dei fondi pensione. Cancellare la "patrimoniale sui macchinari" (imbullonati). Aumentare la franchigia Irap per le Pmi. E i ridefinire il regime dei cosiddetti "minimi" per i professionisti. Sono queste le sei correzioni prioritarie che dovrebbe apportare il Senato alla legge di stabilità, dopo il primo via libera della Camera atteso per domenica e proceduto dai tre voti di fiducia previsti per domani sugli altrettanti articoli in cui è stato spaccettato il testo approvato mercoledì notte dalla commissione Bilancio di Montecitorio.

Al momento queste sei possibili correzioni corrispondono ad altrettanti nodi da sciogliere. Al quale va aggiunto quella della local tax per la quale non è ancora del tutto escluso il decollo con un eventuale decreto di fine anno. Anche perché i tempi a disposizione del Senato per il restyling della "stabilità" sono molto stretti: poco più di tre settimane per dare l'ok e rispedire alla Camera il testo per l'approvazione definitiva. Che potrebbe arrivare anche dopo Natale.

Tra le altre questioni rimaste in sospeso a Montecitorio c'è quella della calibratura della social card, già estesa dalla legge di stabilità dello scorso anno agli extracomunitari, per il peri-

odo di gennaio-marzo 2014. Potrebbe poi rispuntare il nodo della rateizzazione delle cartelle Equitalia sul quale era stato preparato un emendamento alla Camera ritirato in extremis.

La partita sul restyling a Palazzo Madama è già cominciata. Ieri il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, ha affermato che il «governo è pronto a incontrare nei prossimi giorni le Regioni», confermando però che «non è possibile rivedere i saldi». In altre parole, l'obiettivo dei tagli resterà invariato ma i Governatori potranno avere maggiori margini di manovra per la spending come già avvenuto per i Comuni con i ritocchi votati alla Camera. Sui fondi pensione, con il trascorrere delle ore prende quota l'ipotesi fermare l'aumento della tassazione sui rendimenti a quota 17% anche se resta in campo la seconda opzione di un ritorno secco all'aliquota dell'11,5%.

Intanto la Camera si prepara al rush finale per dare il suo sì nel week end. Oggi l'Aula comincerà ad esaminare il testo della Commissione suddiviso in tre maxi-articoli approderà e questa sera il Governo formalizzerà la fiducia. Tra gli ultimi correttivi approvati dalla "Bilancio" nella tarda serata di mercoledì quello che prevede tre mesi di tempo per consentire a Governo, Abi e associazione di categoria di concordare le misure necessarie per garantire la sospensione della quota capitale di mutui e finanziamenti di famiglie e Pmi relativamente alle rate da pagare per gli anni 2015-2017.

Cambia poi la fisionomia e il sistema di funzionamento del

Fondo di coesione e sviluppo. Il ritocco comprende la norma Delrio che prevede l'attivazione entro il 30 aprile 2015 di una cabina di regia, con i ministeri interessati e le Regioni, per definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale. Sempre entro l'aprile 2015 il Cipe ripartirà la dote complessiva del Fondo (l'80% al Sud).

Novità anche per l'autotrasporto: il contratto merci viene superato dall'attuale sistema basato sui «costi minimi». Arrivano sgravi contributivi per chi assume lavoratori in mobilità e sarà garantita ai Comuni più virtuosi, soprattutto per la spending, una quota pari al 55% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo anche a seguito dell'ente locale che ha partecipato all'accertamento.

Proprio la possibilità per i Comuni di centrare l'obiettivo di una spending da 1,2 miliardi tagliando anche gli investimenti e non solo la spesa corrente è uno dei ritocchi più significativi della Camera. Che ha dato l'ok alla proroga di un della compensazione dei debiti con i crediti delle imprese verso la Pa, all'aumento delle risorse per il made in Italy, a un ulteriore mini-rifinanziamento della "Sabatini" e una modifica del bonus bebè: andrà ai nuclei con un Isee non superiore a 25mila con assegno raddoppiato sotto i 7mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ULTIMI CORRETTIVI

Ok della Camera alla ricerca di un'intesa su uno stop alle rate dei mutui 2015-17 di famiglie e Pmi. Norma Delrio sui fondi di coesione

